

XL.

TORNATA DEL 26 GENNAIO 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**

SOMMARIO. — *Congedo — Continuazione e fine della discussione del progetto di legge sull'avanzamento del personale della R. Marina militare — Si ripiglia la discussione generale del progetto di legge per disposizioni circa gl'impiegati dei cessati Consigli degli ospizi nelle provincie meridionali — Parlano i Senatori Zini, Caracciolo di Bella, Relatore, Pantaleoni, Sacchi Vittorio, De Cesare, Finali e il Ministro dell'Interno — Chiusura della discussione generale e rinvio di quella degli articoli a domani — Annunzio di domanda d'interpellanza del Senatore Pantaleoni al Ministro di Pubblica Istruzione — Dichiarazioni del Ministro dell'Interno.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro della Marina; più tardi interviene il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Torreatsa chiede un congedo di un mese per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 14.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione del progetto di legge relativo all'avanzamento nel personale della R. Marina militare.

Alcuni articoli di questo progetto di legge sono stati ieri rinviati alla Commissione, e prima di tutti gli articoli 6 e 7.

Prego il signor Relatore di annunciare le deliberazioni che ha preso la Commissione, d'accordo, come credo, col signor Ministro della Marina.

Senatore **CASATI**, *Relatore*. Ieri l'onorevole

Ministro della Marina ha proposto un'aggiunta alla lettera *b* dell'articolo 6.

Questa aggiunta è la seguente: « e di quello passato alla classe di punizione delle compagnie di disciplina, in sospensione di grado e in licenza di convalescenza in seguito a rassegna di rimando ».

Ora, la Commissione accetta questa aggiunta, la quale d'altronde si trova in relazione ai regolamenti vigenti.

PRESIDENTE. Prego il signor Relatore di voler trasmettere al banco della Presidenza l'aggiunta proposta alla lettera *b* dell'art. 6.

Si rilegge l'art. 6 coll'aggiunta proposta dal signor Ministro della Marina, e accettata dall'Ufficio Centrale.

Art. 6.

L'anzianità del grado è determinata dalla data del decreto di nomina ed a parità di data dall'anzianità rispettiva dei nominati nel grado che prima rivestivano, fatta però deduzione:

a) Per gli ufficiali, del tempo che dalla legge sullo stato degli ufficiali non è computato per l'anzianità e per l'avanzamento;

b) Per i militari del Corpo Reale Equipaggi, del tempo scorso in aspettazione di giudizio,

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26. GENNAIO 1881

seguito da condanna, di quello scorso in carcere per effetto della condanna medesima, e di quello passato alla classe di punizione delle compagnie di disciplina, in sospensione di grado e in licenza di convalescenza in seguito a rassegna di rimando;

c) Per gli impiegati civili, del tempo che non è computato dalle leggi sugli impiegati civili dello Stato.

Chi intende di approvare questo art. 6 è pregato di sorgere.

(Approvato).

Si passa all'art. 7.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. L'art. 7 contiene quest'ultimo capoverso, il quale dice: « Sono considerate come nomine fatte nello stesso giorno quelle che dipendono dai risultati di un medesimo concorso ».

Ho già dichiarato ieri quale fosse stato il concetto della Commissione nel formulare questo capoverso. Tuttavia, siccome dal convegno avuto coll'on. Ministro è risultato che questo capoverso potrebbe dar luogo a qualche equivoco, e poichè la Commissione desidera che le disposizioni della legge non diano affatto luogo ad equivoci, essa ne accetta la soppressione.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'articolo 7 come rimane concepito:

Art. 7.

L'anzianità degli ufficiali e degli impiegati civili di prima nomina, quando questa avvenga dallo stesso giorno, è stabilita dai punti di merito conseguiti negli esami d'ammissione in ciascun Corpo militare ed in ciascuna categoria degli ufficiali od impiegati suddetti. Nello stesso modo si stabilisce l'anzianità nei gradi ai quali si perviene in seguito a concorso, fra gli ufficiali od impiegati promossi nello stesso giorno.

Chi intende di approvare questo articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora, se non erro, si va all'articolo 27.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. La proposta fatta ieri dall'on. Senatore Ammiraglio Di Brocchetti era che alla lettera a, di questo articolo, alle parole: *32 anni di età*, si sostituissero le altre: *36 anni di età*.

Ora, la Commissione non ha nulla in contrario; come del resto aveva già accennato fin da ieri. Essa erasi soltanto riservata di vedere se tale modificazione avrebbe potuto portare qualche inconveniente. Avendo riscontrato che inconvenienti non risulterebbero punto, accetta l'emendamento, il quale d'altronde è anche in relazione coll'età stabilita dall'articolo 19 della legge stessa per il grado d'assistente del genio navale.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo con questa modificazione:

Art. 27.

Sono nominati allievi commissari, gli allievi della Regia Accademia navale, i quali abbiano soddisfatto alle condizioni stabilite dall'ordinamento di detto istituto per l'ammissione nel Corpo del commissariato.

Possono pure conseguire il grado di allievo Commissario, previo esame di concorso:

a) I sott'ufficiali dei Corpi militari della R. Marina che contino tre anni di servizio nel grado e non abbiano oltrepassato il 36 anno d'età;

b) I giovani borghesi i quali abbiano compiuto il corso degli studî nei Licei o negli Istituti tecnici del Regno o presentino certificati di studî superiori, e non abbiano oltrepassato il 25° anno d'età.

Chi intende di approvare quest'articolo voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora viene in discussione l'articolo 52.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. All'art. 52 l'onorevole Ministro ha proposto che invece di dirsi soltanto *i capi-tecnici delle varie classi e specialità*, si abbia a dire *i capi-tecnici ed i capi-*

tecnici principali delle varie classi e specialità.
L'Ufficio Centrale ammette l'emendamento. L'onorev. Ministro aveva pure proposto che si fondessero insieme i due articoli 52 e 53; l'Ufficio Centrale ha fatto osservare all'onorev. Ministro essere meglio tenerli distinti, perchè uno riguarda le classi dell'istesso grado e l'altro il passaggio da un grado all'altro, e l'onorev. Ministro aderì di buon grado a mantenere i due articoli distinti.

PRESIDENTE. Leggo adunque l'art. 52 così emendato per metterlo ai voti:

Art. 52.

I capi-tecnici ed i capi-tecnici principali delle varie classi e specialità sono nominati a scelta fra le persone della classe immediatamente inferiore cheentino due anni di servizio in tale qualità nella stessa specialità.

Chi approva quest'articolo coll'aggiunta proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora si va all'art. 53, che era rimasto sospeso. Ne do lettura.

Art. 53.

I capi-tecnici principali di 3^a classe sono nominati a scelta fra i capi-tecnici di 1^a classe cheentino due anni di servizio in tale classe.

Chi approva quest'articolo voglia alzarsi.

(Approvato).

Si procede all'art. 56.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Per questo art. 56, l'onorevole signor Ministro propone che dopo le parole: *Gli attuali capitani di corvetta*, si aggiungano queste altre: *di prima nomina dopo l'istituzione del grado*.

Ora, l'Ufficio Centrale ha udito le ragioni che inducono l'onorevole signor Ministro a fare questa proposta, e siccome realmente esse tendono a circoscrivere l'estensione che si potrebbe dare a questa disposizione affatto transitoria, la Commissione ammette l'aggiunta, perchè, ripeto, realmente serve a restringere l'effetto di questa disposizione a quei casi che essa desiderava di contemplare.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 56 sarebbe così concepito:

« I capitani di corvetta di prima nomina dopo l'istituzione del grado possono essere promossi al grado di capitano di fregata, ancorchèentino soltanto due anni di servizio, purchè abbiano il tempo d'imbarco prescritto dall'art. 11 della presente legge ».

Chi intende di approvare quest'articolo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Rimane ora l'art. 58.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Ci sarebbe un nuovo articolo 58, il quale fu proposto dall'onorevole Ministro e rientra nelle disposizioni transitorie.

Quest'articolo sarebbe così concepito:

« Gli attuali capi-macchinisti principali del genio navale possono conseguire il grado d'ingegnere capo di prima classe nel Corpo stesso, continuando a far parte della pianta organica nel grado di capi-macchinisti principali: il numero però di coloro che saranno rivestiti di questo grado non potrà oltrepassare la metà di quello assegnato dalla pianta organica suddetta al grado di capi-macchinisti principali ».

Le ragioni che hanno indotto la Commissione ad accettare questa proposta dell'onorev. Ministro, proposta però da includersi come fu fatto nelle disposizioni transitorie, sono le seguenti:

Siccome altra volta non esisteva il grado di capitano di corvetta, corrispondente a quello di maggiore dell'esercito, questi capi-macchinisti principali potevano arrivare al grado di capitano di fregata di seconda classe, corrispondente a quello di tenente colonnello.

Ora sta (come anche nella Relazione per altri casi è detto) che i vantaggi materiali dei capitani di corvetta sono uguali a quelli che avevano i capitani di fregata di seconda classe. Ma sta pure che ci è qualche cosa di morale a cui si poteva aspirare ed al cui raggiungimento rimane ora preclusa la via, ossia i distintivi del grado.

I capi-macchinisti principali avevano un tale affidamento di poter mettere le spalline

di tenenti colonnelli, che ora non potrebbero metter più.

L'equità vuole dunque che questa speranza non sia tolta completamente. La Commissione quindi ammette la disposizione transitoria.

PRESIDENTE. Leggo questo articolo 58:

« Gli attuali capi-macchinisti principali del genio navale possono conseguire il grado d'ingegnere capo di prima classe nel Corpo stesso, continuando a far parte della pianta organica nel grado di capi-macchinisti principali: il numero però di coloro che saranno rivestiti di questo grado non potrà oltrepassare la metà di quello assegnato dalla pianta organica suddetta al grado di capi-macchinisti principali. »

Chi intende di approvare questo nuovo articolo 58 è pregato di sorgere.

(Approvato).

Rimane ora l'antico articolo 58, che diventa 59.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. L'antico articolo 58 che ora diverrebbe 59, non è che un articolo d'indole generale e che per solito si pone in fondo di tutte le leggi per stabilire quello che forse non è sempre necessario di dire, ma che pur in certi casi conviene esprimere, che cioè tutto ciò che è contrario alla legge che si promulga è abrogato.

Avendo la Commissione esaminate molte altre leggi in cui si contiene consimile articolo, ha potuto vedere che esso non ha mai un'intestazione speciale di « disposizioni generali » od altra.

A togliere adunque il caso che esso abbiasi a confondere colle disposizioni transitorie, basterebbe che nello stampare la legge, il tipografo pensasse a lasciare uno spazio maggiore tra questo articolo e l'altro antecedente.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 59:

« Sono abrogate le leggi ed i regolamenti esistenti in quanto siano contrari alle disposizioni della presente legge.

Chi intende di approvare quest'articolo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Essendo compiuta la discussione, questo progetto di legge sarà votato in appresso a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del progetto di legge
N. 63.

PRESIDENTE. Ora si riprende la discussione del progetto di legge sulle « Disposizioni circa gli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi delle provincie meridionali. »

La parola spetta al signor Senatore Zini.

Senatore ZINI. L'onorevole Relatore mi ha pregato di cedergli la parola per dare alcuni schiarimenti sopra la questione che si svolse ieri relativamente alle pensioni ed ai fondi di queste pensioni.

Perciò pregherei il signor Presidente di serbarmi la parola dopo che avrà parlato l'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. La parola spetta dunque all'onorevole signor Relatore.

Senatore CARACCIULO DI BELLA, *Relatore*. Parmi che la cosa più difficile e più importante circa i dubbi che vennero sollevati dall'onor. Pantaleoni sia quella di ben definire lo stato della questione.

Trattasi di sapere se le massima della ritenuta da farsi direttamente dal Governo agli impiegati delle provincie meridionali sia una massima inflessibile, che non patisca veruna eccezione, e non vi sia nessun fatto precedente che militi a favore degl'impiegati delle provincie napoletane, se cioè non vi sia nessun esempio di ammissione di impiegati ai benefici della carriera governativa propriamente detta, sebbene questa ritenuta da loro non si facesse.

Ora, qualche esempio di eccezione in questo genere vi è; ed io già citai quello degli impiegati delle Intendenze napolitane, che erano pagati sui fondi provinciali, i quali, sebbene non facessero ritenuta di sorta, pure furono ammessi, mediante il rimborso degli arretrati, al godimento della pensione e di tutti i benefici relativi, cioè anzianità, servizio cumulativo, aumenti, tutto quello insomma che costituisce la vita e l'avvenire di un impiegato.

L'onorevole Pantaleoni mi ha risposto che questo mio argomento era invalidato dalla considerazione del fatto rimborso degli arretrati, e soggiungeva che ad eguagliare intieramente

la posizione, sarebbe stato mestieri che nel caso presente il Governo incamerasse i fondi di quei tali Monti speciali delle pensioni.

Già dissi, l'Ufficio Centrale non può pronunziarsi sopra codesta vertenza prima di sentire il signor Ministro. Ma osserva per altro che la condizione degli impiegati delle antiche Intendenze napoletane fu migliorata, ed a questi la pensione fu pagata, dalla riforma in poi, direttamente dal Governo, mentre che questi impiegati dei cessati Consigli degli ospizi furono e continuano ad essere pagati con una ritenuta che si fa sui proventi dei ratizzi delle Opere pie. Onde per gli uni il Governo avea un certo dritto di rivalersi, per gli altri no.

Pare dunque all'Ufficio Centrale che molto opportunamente abbia il sig. Ministro provveduto onde il residuo di questi fondi, quando sia esaurito il numero degli impiegati a cui la pensione viene somministrata, debba essere, non incamerata, ma destinata ad uso di beneficenza in ciascuna provincia.

Nè l'esempio già addotto è il solo. L'onorevole Pantaleoni non ignora che i cancellieri ed i vicecancellieri degli antichi tribunali del Napoletano non facevano rilascio di sorta, e ciò nonostante con un decreto del Governo italiano furono chiamati al godimento della pensione e di tutti gli utili della loro carriera.

Il considerare quella massima come una massima inesorabile, a cui non si possa fare nessuna eccezione, mi pare, per un sentimento di equità, anzi per un sentimento di giusta riparazione, che sia un modo d'interpretazione troppo duro, troppo austero, e per ciò l'Ufficio Centrale prega il Senato a non volere ammettere tale interpretazione.

Ieri accennai, ed ora giova ripeterlo, che qui non si vuol sapere se questi antichi funzionari debbano oppure no fruire della pensione. Non è questa la questione. La questione delle pensioni, in vero, è già risolta dall'art. 7 del citato decreto del 1864, con cui fu stabilito che agli impiegati a' quali si doveano liquidare regolarmente si liquidassero secondo le norme stabilite per gli antichi impiegati del Regno. Si avverta inoltre che queste sono state sempre erogate sui fondi dei Monti di pensioni di cui è detto nell'art. 7 della legge. Dunque non è parola di ciò, bensì di definire se essi debbano o pur no avere uno stato e una car-

riera; se ad essi spettano, come agli altri, i benefici degli avanzamenti, le qualità, l'avvenire, tutti insomma i benefici della loro posizione sociale.

Ecco la questione; ed è giustizia, secondo noi e secondo il Governo, che a loro una tal sorte sia fatta.

Quindi è che l'art. 1 della legge, quale primitivamente lo preferì il signor Ministro, d'accordo con l'Ufficio Centrale dell'altro ramo del Parlamento, corrisponde perfettamente allo scopo del legislatore, vale a dire che agli addetti dei cessati Consigli degli ospizi siano conferiti tutti i diritti ed incombano tutti i doveri che agli altri impiegati dello Stato.

L'Ufficio Centrale sente ancora l'obbligo di fornire qualche chiarimento all'onorevole Senatore De Cesare, il quale sollevò un dubbio grave, cioè che quella tal rendita iscritta, in cui dovevano essere convertiti i rilasci fatti dagli impiegati dell'amministrazione delle Opere pie, fosse stata incamerata, e forse anche in qualche provincia destinata ad un uso più allegro.

L'Ufficio Centrale è in grado di assicurare completamente l'onorevole Senatore De Cesare: esso non ha mancato al suo compito di verificare in qual modo sia fatto il servizio di siffatte pensioni.

I Monti o il Monte delle pensioni a cui accenna l'art. 8 della legge, non hanno un'amministrazione autonoma. Il servizio si fa, come è naturale, dalle Deputazioni provinciali, le quali sono state surrogate dal decreto del 1864 agli antichi Consigli degli ospizi, e hanno avuto la tutela delle opere pie.

Ora l'onor. Ministro lo dirà con maggiore competenza e con maggior precisione di quello che possa fare io. Ma intanto io credo di poter affermare che in tutte le provincie dell'antico Reame, tanto in quelle di terra ferma, quanto nelle altre di Sicilia, l'acquisto dei titoli di rendita, che è intestata al Monte delle pensioni, figura sui bilanci delle Opere pie approvato dai Consigli provinciali; e ciò si praticò, o almeno ho ragione di credere che siasi praticato fino alle epoche più recenti; ho avuto sotto gli occhi un telegramma da Avellino, ricevuto testè da un nostro onorevole Collega, da cui apparisce che nella discussione dell'ultimo esercizio del bilancio, fatta da quel Consiglio provinciale,

figurava appunto anche questo cespite, vale a dire l'acquisto di titoli di rendita pubblica....

Senatore REGA. Domando la parola.

Senatore CARACCIULO DI BELLA, *Relatore*.... in cui sono convertiti i rilasci fatti dagli impiegati e che il Consiglio provinciale ha approvato.

Ed aiutandomi di questa notizia, mi sembra di poter dare una risposta anche all'egregio Senatore Tabarrini, il quale reclamava che per le erogazioni, i mutamenti e le conversioni possibili fosse stabilito un servizio di controllo sopra cosiffatti Monti.

Non parlo della sostanza del desiderio espresso dall'onor. Tabarrini, parlo della forma.

Ora si sarebbe potuto e forse dovuto ordinare un servizio di controllo speciale, quando i Monti delle pensioni a cui accenna l'art. 8 avessero un'amministrazione autonoma. Ma questo non è, poichè figurano come intestati alle Provincie o al Monte delle pensioni i titoli della rendita pubblica in cui sono convertite le ritenute; il servizio però si fa dalle amministrazioni provinciali, che sono quelle appunto chiamate dalla legge a tale incumbenza. Onde il controllo, regolarmente parlando, non può essere fornito che dai Consigli provinciali e dai prefetti; e però io porto opinione che il desiderio espresso dall'egregio Tabarrini si risolverebbe nel dare ai Prefetti istruzioni precise tassative, perchè sopravveglino, anche in vista della discussione che si fa presentemente in Senato, all'esattezza ed alla regolarità del servizio fatto dalle Deputazioni provinciali.

Io non ho altro a dire, e aspetto ciò che, certo con maggiore autorità e con maggiore copia di notizie potrà indicare al Senato il signor Ministro dell'Interno.

Mi occorrerebbe anche dire qualche cosa sopra la questione dei ratizzi, ma ne parlerà più eloquentemente di me l'onor. nostro Collega Zini. Io intanto posso dichiarare sin da ora quello che accennai nella Relazione, cioè che l'Ufficio Centrale si associa in massima ai desideri ed ai sentimenti espressi dall'onor. Senatore Zini. Aspetta però con fiducia le spiegazioni che darà su questo argomento l'on. Ministro.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Senatore Zini.

Senatore ZINI. Io non so se la questione che sto per sollevare trovi luogo più opportuno all'articolo quarto, ovvero nella discussione generale.

A me pare che sia meglio farla quando verrà in discussione l'articolo quarto, anche perchè parmi si debba prima risolvere la questione relativa al carattere di questi impiegati, se cioè siano governativi o non governativi, e l'altra delle pensioni, per sentire, cioè, se quelli che mossero obiezioni su questo particolare si siano persuasi colle spiegazioni date dall'onorevole Relatore, alle quali io mi aggiungo perfettamente per questa parte, come si rileva dalla Relazione.

Io non sono veramente un dissidente, ma un riservato. Aspetto quindi che l'onorevole Presidente mi dica se crede che debba svolgere ora la questione che si riferisce all'articolo quarto, o se debba aspettare che venga in discussione quell'articolo.

PRESIDENTE. Io credo che se la questione è speciale, sia meglio rinviarla all'articolo quarto.

La parola spetta al Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Io ringrazio l'onorevole Relatore delle spiegazioni date a proposito dei fondi risultanti dalle ritenute in conseguenza della legge sulla formazione di quei Monti particolari delle provincie, onde provvedere alle sorti degli impiegati degli ospizi.

Era persuaso che la cosa dovesse essere così come il Relatore l'espose, tanto più che l'articolo 8 di quella stessa legge parla di questi Monti nei quali precisamente si accolgono le rendite iscritte per pagare le pensioni.

Era però necessario che si chiarisse questo punto, che altrimenti in alcuni poco addentro nella materia poteva prodursi qualche sinistra impressione dalle parole dette ieri da uno tra noi. Trattandosi di un'asserzione di un Collega nostro, tanto autorevole e stimato, poteva troppo facilmente la men che corretta esposizione ottenere generale accoglienza e indurre una falsa opinione e qui e fuori, che le nuove spiegazioni del Relatore basteranno a dileguare. Non mi rimane quindi altro da aggiungere a questo riguardo.

L'onorevole Relatore è ritornato sopra l'opinione da me espressa sul fondo della questione.

Io lo ringrazio, e soprattutto lo ringrazio per la lealtà colla quale ha espresso le sue obie-

zioni. Ma confesso che queste non modificano il mio concetto e l'opinione mia.

Non so se l'onorevole Relatore abbia ben compreso quale è stato e quale è il mio concetto sopra questa questione; quindi desidero di ben chiarire la posizione della questione.

La prima osservazione che farò è che non vi è diversità d'opinione e discussione sulle pensioni. Le pensioni si pagano da questi Monti provinciali con la rendita iscritta dei Monti e coi ratizzi; quindi non vi è questione nè sul diritto, nè sul fatto di tal pagamento.

Chiarita tale prima questione, emerge la seconda. Si desidera di fare un cambiamento dell'attuale stato di cose ed a ciò la nuova legge.

Ebbene, io non sono contrario al cambiamento; anzi ho detto che se la legge fosse stata presentata come la presentò l'onorevole Ministro all'altro ramo del Parlamento, l'avrei forse accettata senza discussione.

Il mio dubbio è stato ed è sempre questo, che nell'altro ramo del Parlamento si è sostenuto che questi erano impiegati governativi in ogni tempo, che questi avevano un sacro diritto di essere considerati come tali, e noi per 20 anni abbiamo usato loro ingiustizia (per non ripetere anche qualche altra espressione più forte, certo non dal nostro Relatore adoprata, ma pronunciata altrove) ed è a tale concetto che è informato il nuovo progetto di legge.

Or bene, se il caso fosse tale, io confesso che in materia di giustizia non conosco transazione, e credo che per questi impiegati e per quelli defunti gli eredi loro avrebbero da far valere i più sacri diritti se noi avessimo mancato ai principî della giustizia; credo pure che, secondo l'art. 451 del codice civile, dovrebbero avere gl'interessi che quell'articolo, se non erro, stabilisce quando dà il diritto alla percezione degli interessi contro chi in mala fede si ritenne un capitale altrui.

Ecco la questione vera. Erano o no quegli impiegati degli ospizi veri impiegati governativi? Ed abbiamo noi, non ritenendoli per tali, commesso un'ingiustizia lesiva dell'interesse loro? Su questo proposito mi pare che anche l'onorevole Relatore ha convenuto che questi dei quali trattiamo non erano impiegati governativi nello stretto senso, quando ha detto in replica alla mia osservazione che essi erano pagati e pensionati coi Monti e ratizzi dei Con-

sigli degli ospizi. Ma badate, (egli soggiunse) si sono anche fatte delle eccezioni nell'antico regime; e ad impiegati pagati prima dalle provincie, si dette poi, come nel 1851, il carattere governativo! — Sta bene: dunque non era un diritto.

Cio premesso, trattasi di vedere se per questi impiegati degli ospizi siasi fatto prima o possa farsi adesso una eccezione simile a quella citata dal Relatore.

Io sostenni che prima non è stata fatta; io dico che non è stata mai alterata la costituzione dei Monti delle pensioni; mentre per gli altri ai quali furono dati i diritti veri degli impiegati governativi, come l'onorevole Relatore accennò, non solamente fu fatta una disposizione specifica, particolare, ma anzi si stabilì che per l'avvenire avrebbero fatto il rilascio e che per il passato avrebbero contribuito un compenso tutti gli anni decorsi senza rilascio.

Di tuttociò nessuna traccia per gli impiegati in questione: dunque essi rimasero allora quello che erano: impiegati certo non governativi.

Ora, non essendo mai stato fatto nulla di tuttociò per questi impiegati, io ho creduto che il Governo italiano non avesse commesso nessuna ingiustizia. Esso poteva e può usare un favore, un'eccezione, ma questo non poteva essere reclamato quale un diritto.

Se questo mi si ammette, la questione è finita.

Allora viene la questione solo di fatto, se è conveniente di fare o no adesso quello che finora non si fece.

La soluzione dipende dunque dalla convenienza nostra e del Governo.

Ora, io credo che questa convenienza ci sia, credo che noi dobbiamo fare una assimilazione intiera, che quando ci è un piccolo reliquato vale la pena di toglierlo, tanto più che in questo caso la Finanza non perderebbe quasi nulla, o, se pur perde qualche cosa, ciò proverrà dalla soluzione dell'altra questione che io mossi per l'articolo ottavo, circa il fondo dei rilasci fatti a beneficio delle provincie o a beneficio del Governo.

Anche qui occorre bene nettamente porre la questione. Le pensioni per il passato servizio per gli impiegati che saranno assunti dal Governo saranno esse pagate per il quoto relativo di servizio su questi Monti? poichè questi

Monti sono un capitale provinciale. Allora è chiaro che in tal modo si commetterebbe una ingiustizia se noi usufruissimo di quel capitale.

Ma dovrà il Governo assumere invece sopra di sé le pensioni fin dal principio del servizio dei 50, 100, o più impiegati che desso accetterà?

Ebbene, io trovo in tal caso che i rilasci fatti da questi devono figurare nella cassa del Tesoro, altrimenti sarebbe un'ingiustizia fatta ai contribuenti, e qui una volta per sempre possiamo dire quello che sappiamo tutti, che cioè non si può fare i generosi sul fondo pubblico, perchè è la fortuna del privato che ci va di mezzo.

Mi pare quindi di avere ben chiarito la questione, e mi pare di essere molto più d'accordo con l'onorevole Relatore della Commissione di quello che si potesse credere o si sia pensato. Lascio dunque questo soggetto. Non ho pertanto che a fare una piccola rettificazione sopra un'altra questione sulla quale mi accagionò di inesattezza l'onorevole amico De Cesare.

Io non ho, prima di tutto, mai confuso, l'ho detto specificamente, la questione di Roma con quella di Napoli. Io non ho incolpato neppure il Governo di essere stato ingiusto, perchè credo che sia stato equo, se non, nel più stretto senso, giusto. Quello che ho detto è questo: in Roma gl'impiegati degli spedali da tempo immemorabile hanno sempre avuto il diritto di pensione. Non so se partisse da una legge o da una consuetudine; credo che partisse, come già tutte le leggi, originariamente da una consuetudine, che non vi è infin dei conti altra legge giusta che quella che è informata all'indole dei tempi e alla portata delle cose; e quindi poco monta se trattasi o di legge scritta o consuetudinaria.

Secondo questa legge o questa consuetudine, tale diritto pesava grave sopra i luoghi pii; questi chiesero al Governo pontificio di esserne esonerati, e che si mettessero gli impiegati al rilascio ovvero alle ritenute, come vogliate chiamarle, e che quindi entrassero nella categoria degli impiegati governativi. Qui vi fu la legge di Leone XII, e poscia quella di Pio IX, la quale non fece che confermar la prima non ostante i richiami fatti dal tesoriere monsignor Ferrari.

Ho detto che il Governo italiano, se fu equo, non fu, a stretto senso, giustissimo.

Quando ci è un contratto bilaterale non tocca ad una parte sola il romperlo; trovo qui non interamente regolare la condotta del Governo e parmi che se per l'avvenire esso non voleva più riconoscere questo diritto, poteva farlo; ma, quanto a quelli i quali lo avevano già acquistato, credo che sarebbe stato più equo il mantenerlo. Il Governo non credette doverlo fare e pagò fino al punto della ritenuta, cioè fino al 31 dicembre 1870. Dove si trovavano lesi questi impiegati si è che il Governo, sopprimendo i rilasci e pensioni, non ha fatto poi niente perchè gli ospedali, i luoghi pii, i quali prima della citata disposizione erano stati sempre obbligati al pagamento della pensione, avessero a prendere qualche misura in proposito.

L'onorevole mio amico Senatore De Cesare disse che questo avviene perchè detti luoghi pii dipendono secondo la nostra legge comunale e provinciale, più o meno dai Municipi o dalle Deputazioni provinciali. Ebbene, questo non è corretto per quello che riguarda l'opera ospitaliera romana. Questa forma sempre un ente morale, indipendente. È vero che questi enti morali sono sotto la sorveglianza naturale della Deputazione provinciale per la legge del 1862; ma questa ebbe così poco da fare colla misura presa dalla finanza, che essa legge non fu promulgata qui a Roma, che o nel febbraio o nell'aprile del 1871, mentre le misure contro i rilasci e pensioni, furono prese dalla finanza prima del 31 dicembre 1870.

In secondo luogo poi, benchè l'opera pia ospitaliera romana, costituita da tanti enti morali, si sia in seguito convertita in un solo ente morale, rimasto estinto colla caduta del Governo pontificio, pure, quando questo ente fu ristabilito dal Governo italiano non gli fu imposto alcun carico, per cui si è creduto che il Governo debba ora fare qualche cosa per loro, e fu raccomandata da me la questione all'onorevole Ministro che la studierà e farà qualche cosa, se crederà che omai il Governo possa più rimediare ad una posizione che lascia senza un affidamento di un futuro assicurato impiegati che per secoli lo ebbero dagli spedali e poi dal Governo. Il diritto di pensione è parte dell'onorario dell'impiegato, nè credo si possa in giustizia e molto più poi economicamente distruggere il sistema di pensioni. Avendo dovuto dirigere l'opera ospitaliera romana per qualche

tempo, ho creduto bene di farne menzione, e con questo ho finito le mie osservazioni.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Sacchi Vittorio.

Senatore SACCHI V. Il collega Relatore avendo già risposto in gran parte ai dubbi ed alle osservazioni sollevate dall'onorevole nostro collega Pantaleoni, io mi dispenserò dall'entrare di nuovo in questo terreno per non ripetere le cose già dette.

Ma, per chiarire molti dubbi del nostro collega, è forse necessario dare uno sguardo alla legislazione già vigente nel Regno napoletano sulla materia e a quella del Regno d'Italia dal 1862 in poi.

È fuor di dubbio che gli ospizi erano regolati nelle provincie napoletane dalle istruzioni 20 maggio 1820. A queste istruzioni andava unito un piano organico che entrava nei più minuti dettagli dell'amministrazione delle Opere pie.

Gli ospizi avevano un'amministrazione propria, indipendente assolutamente dalla amministrazione governativa provinciale.

Nello stesso piano organico, all'articolo 155, si dichiarava in modo assoluto che gl'impiegati del Consiglio degli ospizi dovevano avere la loro pensione, e che la pensione doveva gravare sul fondo speciale dei così detti ratizzi, cioè di un contributo che si raccoglieva da tutti gli ospizi e da molte altre Opere pie.

Erano eccettuate, notate bene, da questa disposizione le arciconfraternite e le congregazioni, per ragioni che è inutile di qui riferire.

È dunque fuor di dubbio che il fondamento di questa legge trova un appoggio validissimo nel piano organico delle Opere pie delle provincie napoletane, e che gl'impiegati dei Consigli erano pensionabili sopra un fondo speciale che proveniva dal concorso di tutti i luoghi pii.

La legge 3 maggio 1816 doveva applicarsi agli anzidetti impiegati in ciò che riguardava i titoli per aver la pensione. E queste venivano discusse e proposte dai Consigli, riservatane l'approvazione al Ministero dell'Interno (articolo 156).

Sta pure in fatto che i Consigli stessi nominavano sopra una terna i loro impiegati, e non ne davano conoscenza al Ministro dell'Interno che per riceverne gli ordini (art. 114).

Per questa parte dunque mi pare che pos-

siamo già esser tranquilli. Siamo a fronte di di veri impiegati con diritto a pensione.

Si è anche sollevata la questione di vedere se questi impiegati fossero governativi o no.

Mi permettano gli onorevoli oratori che hanno sollevato questa questione, di dir loro che essa mi pare proprio oziosa, perchè nelle provincie meridionali molti erano gl'impiegati governativi che non avevano diritto di essere pensionati dallo Stato, ed anzi il Governo di quelle provincie era molto ristretto nell'accordare le pensioni.

Avevamo, per esempio, gl'impiegati della cessata vigilanza del macino, i quali, cessato l'appalto del dazio, furono aggregati al servizio delle gabelle.

Anche in questo servizio vennero addetti alla vigilanza; avevano per conseguenza a coprire uffici delicatissimi e naturalmente governativi, eppure, ciò malgrado, questa massa di impiegati non era pensionabile.

Si avevano anche nelle stesse provincie i cancellieri e vicecancellieri dell'ordine giudiziario, che erano veri e propri impiegati governativi, quantunque non pensionati dallo Stato.

Mi pare dunque che non sia più il caso di toccare questa questione, perchè a nulla ci condurrebbe nell'opera che il Senato è chiamato di compiere.

Rammentate così di volo le prime leggi che funzionarono fino all'avvenimento del Governo italiano con pochissime varianti, non credo superfluo di far cenno del rescritto 19 aprile 1837, col quale fu proposto che in ogni anno il Consiglio degli ospizi dovesse versare al Gran Libro del Debito pubblico le ritenute del 2 1/2 per cento, che si ritenevano sui soldi degl'impiegati de' Consigli; la rendita doveva essere intestata ai Consigli stessi, e da questo fondo, accresciuto dai risparmi che si ottenevano sui ratizzi, si traevano le pensioni e i sussidi per questi impiegati.

Veniamo al periodo italiano, nel quale furono organizzate in tutto il Regno le Opere pie.

Noi abbiamo la legge unificatrice del 3 agosto 1862. Coll'articolo 44 di tale legge si dichiararono soppressi i Consigli degli ospizi, ed a questi soppressi Consigli si sono surrogate le Deputazioni provinciali.

I ratizzi dovevano continuare a riscuotersi

fino al 1° gennaio 1865; e su questi ratizzi dovevano pagarsi gli stipendi, i sussidi e le pensioni di questi impiegati.

Colla legge del 1862 questi impiegati furono provveduti per la parte che si riferisce a stipendi, pensioni e sussidi fino al 1° gennaio 1865. A provvedere ulteriormente alla loro posizione si emanò il decreto reale 20 agosto 1864, dal quale il Senato potrà attingere le norme più sicure per giudicare le questioni che sono implicate nella legge sottoposta al suo esame.

Col decreto del 20 agosto 1864 che cosa si fece? Nell'intestazione stessa del Decreto si dice che si trattava con esso di disporre il come e quando nelle provincie meridionali si sarebbero pagate le pensioni, gli stipendi, i sussidi di questi impiegati. Si dispose difatti che al pagamento suddetto si sarebbe provveduto con un contributo proporzionale sulla rendita lorda degli ospizi e degli istituti sui quali gravavano precedentemente i ratizzi. Si dichiarò che i Consigli provinciali dovessero annualmente determinare la somma di questi contributi, e la Deputazione provinciale, come autorità tutoria, era considerata quale potere esecutivo in faccia al Consiglio generale per l'amministrazione di queste somme; doveva cioè provvedere alla riscossione di questi contributi con tutti i privilegi fiscali, curandone la contabilità e la erogazione colle stesse norme proposte per la contabilità provinciale, e fu così provveduto alla sorte almeno materiale di questi impiegati.

Ma abbiamo un altro articolo che provvedeva alla posizione di stato dei medesimi, e intorno a ciò il Ministro dell'Interno ci darà sicuramente tutti gli schiarimenti di fatto che possono occorrere a diradare i dubbi che per avventura facessero ancora qualche velo alla mente del Senato.

Che cosa si prescriveva nell'art. 7?

Si ordinava ai Consigli provinciali di ridurre questi impiegati al numero strettamente e rigorosamente indispensabile al servizio. Si prescriveva che i più idonei ed intellegibili fossero applicati al servizio delle Deputazioni provinciali. Pei rimanenti si provvedeva col collocamento o riposo di quelli che potevano avere diritto alla pensione colle norme fino allora vigenti, cioè in virtù del decreto del 3 maggio

1816. Agli altri dovevano applicarsi i provvedimenti della legge generale sulla disponibilità ed aspettativa dell'11 ottobre 1863.

Col decreto che si passa a rassegna si proibiva in modo assoluto di ammettere nuovi impiegati, e a misura che venivano a mancare quelli che erano stati conservati giusta l'articolo 7 dovevano questi rimpiazzarsi con altri impiegati di segreteria.

Coll'art. 8 poi si prescriveva che gli impiegati ritenuti dovevano esser parificati a quelli delle prefetture in corrispondenza del grado e della classe che allora avevano.

Tutto fu dunque preveduto e a tutto provveduto col decreto 20 agosto 1864. Ma furono eseguite le disposizioni chiare ed esplicite del decreto? È quello che rimane a sapere. Ed è ciò che ci dirà il Ministro dell'Interno.

Dal complesso di queste disposizioni quali conseguenze ne possiamo derivare?

Che agl'impiegati di questi Consigli era stato nel 1864 provveduto in modo che ciascuno dovesse avere la sua parte nella nuova organizzazione delle provincie, cioè: i capaci dovevano essere innestati nelle amministrazioni provinciali e seguire la sorte degli impiegati provinciali, anzi dovevano entrarvi con tutti i loro diritti ed esser ad essi pareggiati; altri dovevano essere collocati a riposo; altri infine si erano lasciati nelle condizioni generali determinate dalla legge 11 ottobre 1863, la quale provvede alla sorte di coloro che nella unificazione delle amministrazioni dello Stato non avessero potuto avere un adeguato collocamento.

Ma si potrebbe dirmi: se quegli impiegati, per gli ordinamenti antichi napoletani erano impiegati speciali di un'amministrazione autonoma - lasciamo da parte la parola governativi, perchè governativi non erano, o piuttosto sotto quel Governo anche gli impiegati governativi non godevano tutti degli stessi diritti - se erano impiegati speciali, come mai con questa legge li fate impiegati dello Stato?

Io non trovo che qui si facciano dei veri impiegati dello Stato. Io trovo che nel 1864 una parte di questi impiegati rimasero, come si suol dire, in aria, perchè nell'articolo 7 si dispose che una parte dovessero essere colpiti dalle norme della legge sulla disponibilità;

era quindi ben naturale che si provvedesse ora alla loro sorte.

In questo progetto di legge si provvede anche a quelli che avevano avuto una pensione liquidata sopra una base troppo ristretta, così che oltre al danno della carriera perduta, non per loro colpa, ebbero anche a soffrire quello di una pensione molto inferiore alla normale che sarebbe loro spettata se avessero continuato a servire. Ma è logico e giusto di fare scontare a questi infelici i gloriosi avvenimenti che ci condussero all'unità? Mi par cosa naturalissima che si vadano rivedendo queste pensioni per dar loro quegli aumenti che avrebbero conseguiti se avessero continuato in attività di servizio.

Mi pare, ripeto, che con questo progetto non si cambi l'indole di questi impiegati, tanto più che vedo essersi conservato un contributo speciale per sopperire a queste spese.

Ciò a cui provvede molto opportunamente e saggiamente la legge, è il caso in cui alcuno di questi impiegati avesse, prima di appartenere agli ospizi, prestato servizi al Governo e si fosse quindi trovato nel 1864 in una posizione eccezionale da non poter cumulare i diversi servizi all'effetto della pensione.

Il Governo a ciò provvede con molta parsimonia, mentre fa atto di umanità e di giustizia.

Quale è il significato dell'articolo 7 del progetto di legge sottoposto al nostro esame?

Quando si presenterà il caso di impiegati che abbiano prima servito lo Stato e poi sieno passati agli ospizi, o veramente che dagli ospizi siano passati allo Stato, andando in pensione, questa si ripartisca in ragione delle somme corrisposte agli impiegati dagli enti da loro serviti.

In questo il Governo non fece una cosa nuova, perchè non si ispirò che ai principi della legislazione italiana; questi principi noi abbiamo sanzionato colla legge del 1864 per il passaggio del dazio consumo ai Comuni. In essa è stabilito che gli impiegati governativi, passando ai Comuni, quando avranno raggiunto il limite di età e di servizio per avere la pensione, debba questa essere repartita tra Governo e Comuni, che dovranno liquidarla in ragione del tempo che avranno servito e dello stipendio che sarà stato loro corrisposto rispettivamente dallo Stato e dai Comuni.

Abbiamo la legge del 1865, nella quale prov-

vedendosi al passaggio di taluni impiegati governativi delle Prefetture all'Amministrazione provinciale, si dispose che tali impiegati conservassero i loro dritti, e che il tempo del servizio da loro prestato fosse valutato cumulativamente, e le pensioni ripartite tra Stato e provincia in ragione degli stipendi rispettivamente corrisposti.

Sotto qualunque aspetto si esamini questo progetto di legge, non so vederci alcun atto di favoritismo per le provincie meridionali, facendo anche il confronto colle altre, come accennò ieri qualcuno de'nostri Colleghi.

Io credo che, quando si tratta del denaro dei contribuenti, il Governo non debba usar larghezze, e sono anzi convinto che esso ci vada sempre con molto ritegno; e di ciò non posso che lodarlo. La ritenutezza però nello spendere non deve spingersi sino all'inumanità, sino all'ingiustizia. Favoritismo dunque non c'è in questa legge, ma sibbene un atto di umanità e di giustizia.

Ma si disse: Se voi reintegrate questi impiegati nei loro dritti, riconoscete che fu verso loro commessa un'ingiustizia.

Io anche su questo non credo che si possa ritenere essersi commessa ingiustizia alcuna. Ritengo piuttosto che in quel momento, nel quale si adottarono la prima volta delle disposizioni per questa materia, erano molte le considerazioni che obbligavano il Governo ad andare molto a rilento nelle adottare provvedimenti sicuri, definitivi in tanta incertezza di materia. Che, se per le circostanze dei tempi e dei luoghi e del bilancio, alcuni di questi impiegati non hanno potuto conseguire fino dal 1865 quella posizione alla quale avevano diritto, è naturale che facendo ora il Governo un atto di buona e saggia amministrazione, cerchi compensarli del danno che tutte queste circostanze hanno loro prodotto.

Per questo il Governo è da lodare; e attendendo quanto più largamente e più appropriatamente potrà dire l'onor. Ministro, spero che il Senato se ne convincerà e darà la sanzione del suo voto a questo progetto di legge.

Alcuni concetti della legge potrebbero forse esprimersi in altra forma migliore; ma togliendo proprio tutta la parte estrinseca, togliendo dirò così, le asperità della corteccia, e limitandoci a ciò che il Governo, secondo me,

intese di fare, e al senso intrinseco di tutto il complesso di queste disposizioni, a me pare, dico, che non si debba vedere in questa legge nè un atto di parzialità, nè un atto di favoritismo, ma che vi si debba vedere una misura prudentiale, una misura saggia, umanitaria e, dirò anche, economica; perchè in sostanza si sarebbe forse potuto dichiarare senza tante circonlocuzioni che questi impiegati dovevano avere la loro pensione a carico dello Stato.

La legge dice in sostanza che nei casi nei quali alcuni impiegati avessero servizio cumulativo, cioè servizio reso al Governo, ai Comuni, agli ospizi, in questi casi la loro pensione graverà proporzionalmente sopra gli enti rispettivi, ai quali gli impiegati prestarono il loro servizio.

Potevasi ideare un progetto di legge più semplice, più conforme a tutti i nostri precedenti legislativi?

Io francamente non saprei nè proporre al Senato una parola di più, nè una parola di meno di quello che esprime la legge.

L'articolo ottavo fu oggetto di più fiere osservazioni, e nel supposto che il Governo avesse incamerata la rendita proveniente dalle ritenute del 2 1/2 per cento che si erano praticate sui soldi di questi impiegati, se ne vollero dedurre conseguenze gravose per il governo. Ma così non è secondo il testo dell'articolo; la rendita esiste ed ha tuttora la erogazione naturale all'oggetto cui era destinata.

Nell'articolo molto opportunamente si prescrive che quando sarà cessata la causa per la quale questa rendita era stata iscritta, passar debba alle rispettive provincie, e queste debbano convertirla in opere di beneficenza. La disposizione dell'art. 8 mi sembra così chiara da non potere dar luogo al minimo dubbio che vi sia in esso qualcosa di anormale. Ad ogni modo, come il Governo non ne ha profittato prima, tanto meno potrà profittarne approvata che sia questa legge. Io trovo che questa è la disposizione più logica e più naturale che il Governo potesse adottare in simile caso.

Non so se avrò avuto la fortuna di risolvere almeno alcuni dei dubbi che si erano sollevati a questo proposito.

A me pare che, da qualunque lato si osservi la questione, il Senato possa con animo tranquillo e sereno dare il suo suffragio a questa

legge, come io la voto di gran cuore, siccome una legge saggia, umanitaria, equitativa e che non fa che completare la nostra legislazione in materia di diritti personali e in materia di diritto alle pensioni.

Senatore DE CESARE. Dirò brevi parole, giacchè l'egregio mio Collega Sacchi mi ha prevenuto, ed ha, con maggior efficacia di quello che io avrei potuto fare, messo sotto gli sguardi del Senato la legislazione antica delle provincie meridionali in ordine agli istituti di beneficenza.

E tanto più lodo l'opera dell'onorevole mio collega Sacchi in quanto che dalla *selva selvaggia ed aspra e forte* delle leggi, decreti, ordinanze, regolamenti ministeriali delle Provincie meridionali intorno alla materia della beneficenza, egli ha saputo scegliere le disposizioni principali per provare che veramente gli impiegati dei quali si tratta, erano impiegati governativi.

Infatti sin dal 1820 le pensioni che erano liquidate in favore loro non potevano avere esecuzione se non le approvava il Governo.

Le nomine degli impiegati degli ospizi non potevano avere effetto se il governo non le approvava.

Se dunque l'approvazione del Governo era tanto necessaria, come non considerarli impiegati governativi? Potevano benissimo non avere diritto a pensione dall'erario dello Stato, ma impiegati governativi, o d'indole governativa, lo erano senza dubbio.

Ora dirò che cosa si acchiudeva nella frase di *opere di beneficenza* nelle provincie meridionali. Per stabilimenti di beneficenza nell'ex Regno di Napoli si intendevano gli ospedali, gli orfanotrofi, i conservatori e ritiri, i Monti di pegni e *maritaggi* di elemosina, i Monti frumentari, le arciconfraternite, le congregazioni, le cappellanie laicali, e finalmente tutte quelle istituzioni, legati, od opere che sotto qualunque denominazione e titolo si trovavano ed erano addetti al sollievo degli infermi, degli indigenti e dei proietti.

Le disposizioni che si riferiscono a queste opere sono tante da confondere la mente, e per parecchie c'è da ritenere che non solo gli impiegati che vi appartenevano fossero governativi, ma che avessero diritto a liquidare le loro pensioni a carico dello Stato.

Per disposizioni riguardanti gli orfanotrofi di Cardito e Monteforte era il Governo che nominava gli impiegati; era il Governo che li collocava a riposo e liquidava la pensione; era il Governo che disponeva della loro sorte.

Nel regio decreto che istituiva quegli orfanotrofi, agli articoli 154, 156 e seguenti, è detto così:

« Sopra i soldi l'amministrazione riterrà mensilmente il 2 1/2 per cento, nel fine di costituire un fondo che verrà particolarmente destinato al pagamento delle pensioni da accordarsi agli impiegati giubilati, loro vedove ed orfani, giusta il reale decreto del 3 maggio 1816, e le successive disposizioni in vigore.

« Il prodotto della suddetta ritenuta sarà dall'amministrazione annualmente impiegato nell'acquisto di rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico consolidato.

« Di siffatta rendita si terrà ragione in un capitolo separato dello stato discusso » (cioè del bilancio del Regno delle Due Sicilie).

E si aggiungeva:

« Rimane assolutamente vietato il proporre alcuna alienazione o inversione del fondo anzidetto ».

Altre disposizioni, altri rescritti del 1844 ed anni seguenti vennero pubblicati, di indole eguale, sull'ospedale civile di Catanzaro, sull'orfanotrofo di Giovinazzo e su tante altre Opere pie o di pubblica beneficenza, da durare fatica a rintracciarli nei numerosi volumi del Bollettino delle leggi del Regno delle Due Sicilie.

Per conseguenza, di qui non si esce: o i Monti speciali delle pensioni esistono, ed allora la cosa va pel suo verso; o questi Monti sono stati dati ad altro Corpo morale, ovvero sono stati incamerati, ed allora è il Governo che deve pagare le pensioni.

Secondo la legge del 3 agosto 1862 parrebbe veramente che questi fondi siano passati alle Deputazioni provinciali.

Infatti l'articolo 34 di quella legge dice:

« Fino al 1° gennaio 1865 i ratizzi imposti alle Opere pie continueranno a percepirsi dalla Deputazione provinciale ai soli oggetti seguenti:

« 1° Pagamento degl'impiegati addetti ai Consigli degli ospizi, i quali potranno essere

obbligati a prestare l'opera loro alla Deputazione provinciale.

« 2° Pagamento delle pensioni di diritto per quanto manca sulle rendite iscritte in testa dei Consigli degli ospizi, le quali passano alle Deputazioni provinciali ».

Dunque i fondi sono già nelle mani delle Deputazioni provinciali e debbono essere loro intestati....

Senatore CARACCIULO, *Relatore*. Sono intestati al Monte di pensioni.

PRESIDENTE. Favorisca, verrà il suo turno di parlare.

Senatore DE CESARE.... Io non so quale sia l'intestazione, ma intendo dire che la sostanza, la rendita, il fondo esiste; se esiste, o che sia intestato al Monte delle pensioni in modo speciale, o che lo sia agli antichi ospizi, oppure alle Deputazioni provinciali, per me vale lo stesso. Basta che il fondo ci sia e che si sappia di dove prendere il danaro per pagare le pensioni agl'impiegati giubilati.

Vi è un dubbio solo: che per talune provincie questo fondo possa mancare. Ed è con questo intendimento e per questo motivo che il Governo viene in sussidio per una terza parte.

Io credo che questo sia un debito di giustizia, perchè se gl'impiegati di cui è parola continuavano nei loro impieghi, si sarebbero trovati perfettamente in regola per ottenere la loro pensione.

Dopo questi brevi schiarimenti in aggiunta a quelli amplissimi del mio onorevole amico Sacchi, è dimostrato qual sia la vera legislazione in base alla quale questo progetto di legge è stato presentato. Laonde io non posso che approvare il concetto giusto ed equo che informa la legge sottoposta alla approvazione del Senato.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Finali.

Senatore FINALI. Questo progetto di legge potrebbe dar luogo a molte questioni di varia natura e di non lieve importanza. La questione principale sarebbe, se gli impiegati dei cessati Consigli degli Ospizi delle Provincie meridionali avessero qualità e carattere d'impiegati governativi.

La tesi affermativa con molta dottrina e con efficacia è stata sostenuta da' miei onorevoli amici, il Senatore Sacchi e il Senatore De Cesare.

Ma non è, a mio credere, che non si potesse sostenere con buon fondamento anche l'opinione contraria. La stessa legge napoletana del 10 febbraio 1816, la quale riguardava gli Ospizi, e che fu spiegata e integrata dalle istruzioni ministeriali del 20 maggio 1820, legge e istruzioni che gli onorevoli preopinanti hanno ricordato, mettono in luce, che quella amministrazione formava un ente autonomo, quanto consentiva l'indole dispotica di quel Governo; che al mantenimento del personale dei Consigli degli Ospizi si provvedeva con ratizzi speciali ricavati dagli Istituti di beneficenza, e che si doveva formare un fondo speciale per le pensioni.

Che si possa disputare intorno al carattere di quegli impiegati lo proverebbe, se non altro, questo fatto: nel 1865, quegli che era stato il capo degl'impiegati nel Consiglio degli Ospizi della Provincia di Napoli, in un reclamo presentato al Re, reclamo che ho dinanzi agli occhi, lungi dal sostenere la propria qualità d'impiegato governativo, o il diritto d'essere assimilato agli impiegati governativi, sostiene piuttosto il contrario, e protesta di non volere andar compreso cogli impiegati di Prefettura, pagati sul bilancio dello Stato.

Ma ci è un altro fatto, ben più grave e costante. L'on. De Cesare sa che gli impiegati governativi nelle Province napoletane aveano quasi una cresima, in una speciale ritenuta del 10 per cento sui loro stipendi.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore FINALI. Per il diritto a pensione era stabilita per tutti la ritenuta del 2 e mezzo per cento; ma riguardo agli impiegati governativi esisteva anche altra ritenuta del 10 per cento, la quale - se cado in errore, l'on. De Cesare potrà correggermi - fu introdotta dopo il 1821, per sopperire, si disse, alle maggiori spese che erano state la conseguenza degli avvenimenti politici e militari di quell'anno. Fu una specie di quelle disposizioni che prende la Sublime Porta, la quale di tratto in tratto ritiene lo stipendio di uno o due mesi agli impiegati suoi; con questa differenza che la ritenuta del 10 per 100, la quale pareva dovesse essere provvisoria, durava ancora alla caduta del Governo borbonico, e toccò al Governo nazionale nel 1860 abolirla.

Ma io non voglio sollevare alcuna questione pregiudiziale intorno ad un provvedimento di cui riconosco la equità; provvedimento lungamente aspettato e lungamente promesso, per modo che il non far nulla rispetto agli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi sarebbe un'amara delusione.

Ma se io sono favorevole al concetto che informa il provvedimento legislativo che ci è presentato, non posso a meno di fare alcune considerazioni intorno a varie disposizioni speciali che sono nel provvedimento stesso; le quali, a mio avviso, offendono alcuni principj stabiliti in leggi generali dello Stato, e potrebbero recare qualche turbamento nella pubblica amministrazione.

Di queste disposizioni, alle quali io accenno, alcune riguardano il diritto ed il modo di liquidare la pensione, altre il modo di collocamento degl'impiegati dei cessati Consigli degli ospizi nelle amministrazioni dello Stato.

Qui mi sia lecito ricordare che, quando fu costituito felicemente il Regno d'Italia, pareva assai grave la somma delle pensioni che gravavano il bilancio dello Stato, sebbene non arrivasse a 35 milioni.

Di questa somma, che negli Atti governativi e parlamentari di quel tempo non mi sarebbe difficile trovare qualificata come enorme, si voleva veder la ragione nei recenti avvenimenti politici e nel processo unificativo che avevano fatto sopprimere, accentrare e riformare tante amministrazioni; ed anche se ne vedeva la ragione nella riforma del personale, poichè molti impiegati delle antiche Dinastie non vollero servire il Governo nazionale, e di molti il Governo nazionale non credette opportuno di servirsi, non credendo poter fare a fidanza di onesti e leali servigi. Si pensava allora e si diceva, che, cessata quella condizione eccezionale di cose, la somma delle pensioni sarebbe diminuita; e in questa previsione il bilancio avea un capitolo di pensioni con effetto continuativo nella parte ordinaria, e n'avea un altro di pensioni cessanti nella parte straordinaria, formanti nel complesso una somma, che io già dissi non superare i 35 milioni.

Invece, che cosa è avvenuto?

È avvenuto che le pensioni sono andate annualmente crescendo; onde oggi le ordinarie ammontano sul bilancio dello Stato alla somma

di quasi 60 milioni, la qual somma supera enormemente quella del 1862; tenuto anche conto delle nuove annessioni delle provincie della Venezia e di Roma, la spesa odierna supera di almeno la metà quella che la pubblica Finanza sostenne nei primordi della costituzione del Regno, e le straordinarie si aggirano intorno a quella somma di tre milioni e mezzo, che allora si aveva.

Si dice, ed in parte è vero, che il progressivo aumento, con risultato così oneroso, sia dovuto ai troppo facili mutamenti dei nostri ordini amministrativi, dai quali conseguono poi collocamenti in disponibilità e liquidazioni di pensioni.

Di questo non intendo far rimprovero alla presente Amministrazione. Ho appartenuto all'Amministrazione da molti anni, e so che fu peccato comune a tutti anche la troppa facilità di dispensare dal servizio e di collocare a riposo gl'impiegati.

Ma l'aumento progressivo delle pensioni ordinarie, e la immobilità della cifra delle straordinarie hanno una causa più grave e costante nel lavoro legislativo continuato per tutti questi anni, onde furono creati sempre nuovi diritti, o furono allargate le basi della liquidazione delle pensioni. Sarebbe materia curiosa di studio a questo proposito, la raccolta delle leggi e decreti del Regno d'Italia. In questa raccolta si vedrebbe, che i provvedimenti che hanno creato nuove categorie di pensionati, sono forse più frequenti in questi ultimi anni, che non siano stati per l'addietro.

Non voglio fare distinzioni di tempo; dico solo che dal 1862 in qua si sono successivamente voluti rimeritare di pensione servizi civili e militari, provvisori e stabili, reali e finti. (dico finti in senso di finzione civile): pochi mesi ed anche giorni soltanto in un servizio militare o civile prestato in epoca rivoluzionaria valgono, perchè gli anni e i decenni successivi siano computati come tempo di servizio realmente prestato e siano utili alla pensione. Non credo che alcun altro paese abbia fatto il somigliante; non certo la Francia, che di rivoluzioni politiche ne ha fatte più di noi, e che è ben altrimenti ricca per poter pagare le benemerenze verso la causa nazionale e liberale vittoriosa.

Queste leggi, che si dicono riparatrici e

reintegrative, io non le voglio criticare. Sono leggi dello Stato, ed io rispetto le leggi del mio paese; e non faccio neppure voto che non se ne continui l'osservanza.

Ma però il fatto deve impensierire un poco il Senato, anzi l'intero potere legislativo ed il Governo. Si vegga se non siasi andato troppo al di là con questi provvedimenti, e se non sia tempo di fermarsi per questa via.

Nell'esame poi del progetto di legge che stiamo discutendo convien guardare, se mentre si obbedisce ad un sentimento di equità e di benignità verso una categoria di individui, si facciano offese alla legge; ed evitare che, mentre si vuol provvedere equitativamente, si concedano dei privilegi.

E se io dimostrassi che alcune delle disposizioni contenute in questo progetto contengono un vero privilegio peggli'impiegati dei cessati Consigli degli ospizi, in confronto dei veri e indiscutibili impiegati dello Stato, allora confiderei che anche il mio amico Senatore Sacchi, il quale crede che nel progetto non si trovi altro che un equitativo trattamento in favore di quelli, non debba essere alieno dall'unirsi a me nel raccomandarne alcune modificazioni; giacchè, amo credere, egli, favorevole ad un trattamento equitativo, non vuole approvare disposizioni che siano veri e ingiustificabili privilegi.

Le disposizioni a cui io accenno, e che ho già detto essere alcune relative al diritto della pensione e alla sua liquidazione, altre essere di ordine amministrativo, sono contenute negli articoli 3, 5 e 6 del progetto di legge. E siccome io credo che questi tre articoli debbano essere emendati, mi è necessario parlarne, con quanta maggiore brevità io possa; e lo faccio in questa discussione generale, perchè la ragione di un emendamento ha molta correlazione cogli altri, di modo che dopo aver parlato in questa discussione generale, allorchè verranno in discussione gli articoli, non farò altro che proporre gli emendamenti stessi, lasciandone la sorte al voto del Senato, senza aggiungere altre parole.

Nell'articolo 3 è detto: « Gl'impiegati collocati a riposo avranno diritto a liquidare la loro pensione in base alle leggi preesistenti nelle provincie meridionali, o alla legge del 14 aprile 1864 ».

Questa disposizione a prima giunta pare che nulla contenga di insolito e di privilegiato; invece non è così.

L'art. 43 della legge del 14 aprile 1864, la quale è il diritto comune per le pensioni degli impiegati civili, dichiarò abrogate tutte le leggi precedenti.

Senonchè l'art. 39 di quella legge dispose transitoriamente, che gl'impiegati i quali già si trovavano in servizio, e che, se non avevano acquisito il diritto perfetto alla pensione, ne avevano però la legittima aspettativa, quando venissero collocati a riposo potessero invocare la legge preesistente nella rispettiva provincia, e farla, a dir così, rivivere per atto della propria volontà, e con un effetto che non usciva dalla persona che l'invocava.

Ma l'art. 39 contiene anche un giusto temperamento. Siccome per le pensioni civili non c'è altra legge che quella del 14 aprile 1864, l'articolo dice: se alcuno vuole invocare le leggi preesistenti come più favorevoli, in questo caso la base della liquidazione deve essere lo stipendio che egli aveva prima della costituzione del Regno d'Italia.

Il magistrato che deve applicare le leggi delle pensioni ha usato un'assai benigna interpretazione nell'applicare l'art. 39; esso non si è attenuto rigorosamente alla data dello stipendio, ricusando assolutamente, se si trattava di liquidare diritti colle norme delle antiche leggi, di tener conto degli stipendi conseguiti dopo la proclamazione del Regno d'Italia. Ha invece detto: se lo stipendio, benchè conseguito posteriormente a quell'epoca, corrisponde ad un organico antico, e non modificato dagli ordinamenti nuovi del Regno d'Italia, io lo piglio per base la liquidazione, sebbene debba questa farsi colla vecchia legge.

Il magistrato, come io diceva, ha dato un'interpretazione che credo equa, e che di certo è molto benigna.

Questa è la legge, e questa è la giurisprudenza amministrativa. Ora, il primo paragrafo dell'articolo terzo che cosa dispone? Toglie del tutto la limitazione; non rimanda alla legge del 1864, la quale, coll'articolo 39, fa rivivere nei singoli casi le antiche leggi con quella limitazione di cui ho parlato; ma dà diritto di chiedere l'applicazione tanto della legge nuova del 1864, quanto della legge vecchia napoletana;

ed evidentemente toglie quella limitazione, la quale vale per tutti gli altri impiegati dello Stato. Se così non fosse, basterebbe che l'articolo ricordasse la legge del 1864.

Questa è la prima disposizione di privilegio, della quale vorrei specialmente fosse persuaso il mio egregio amico e collega onor. Sacchi. Non saprei dire le conseguenze finanziarie che potrebbero venirne dalla applicazione a quegli impiegati, non molti, a cui la legge riguarda. Non ho elementi per valutarle; ma ancorchè queste non sieno rilevanti, bisogna premunirsi da un grave pericolo. Sarebbe questo un precedente; e l'onor. Ministro dell'Interno sa meglio di me che quando questo precedente fosse invocato, affine di far togliere la limitazione dell'articolo 39 anche per gli altri impiegati dello Stato, sarebbe ardua cosa contrastare. A siffatta domanda egli si opporrebbe; ma egli ha appreso prima di me che la massima: *principiis obsta*. Quando in un atto legislativo avremo derogato ad un principio fondamentale, stabilito in una legge che chiamerei organica nell'ordine amministrativo, quella cioè delle pensioni, legge che interessa tutti gli impiegati dello Stato, difficilmente potremo negare agli altri impiegati dello Stato quello che avremo concesso agli impiegati degli ospizi, i quali non contesto che si possano assimilare agli impiegati dello Stato, ma per certo non debbono godere favori, che ai veri ed incontestabili impiegati dello Stato non sono concessi dalla legge.

Nello stesso articolo 3 è un'altra più grave ed anormale e privilegiata disposizione.

Ecco: « per il computo della pensione gli stipendî inferiori a lire 1200 si intenderanno aumentati di un quarto. Gli stipendî superiori fino a lire 3000 s'intenderanno aumentati di un quinto ».

Io osservo, che finora tutte le pensioni si sono liquidate sopra stipendî effettivi. Cominceremo con questa legge a liquidare delle pensioni sopra stipendî ipotetici, ideali e potenziali? Veramente, questa mi sembra cosa abbastanza enorme.

L'art. 16 della legge 14 aprile 1864, più provvida e benigna di quel che sia nella comune opinione, fa a quel principio un'eccezione; per altro pone una condizione, cioè che non vi sia stato considerevole aumento di stipendio per dodici anni consecutivi; e che la risultanza

della liquidazione fatta sullo stipendio aumentato d'un quinto, non possa eccedere l'ammontare dell'effettivo stipendio.

Non disconosco quella benignità di concetto che ha suggerito la disposizione contenuta nel secondo paragrafo dell'articolo terzo; ma questa disposizione, in quanto vada al di là dell'art. 16 della legge 14 aprile 1864, non mi sembra in alcun modo sostenibile. Quella disposizione si traduce in questo, che non solo le pensioni saranno liquidate sopra una parte di stipendio che non fu mai percepito, ma altresì che la pensione potrà superare lo stipendio goduto realmente in attività di servizio. Inoltre, quando fosse mantenuto il paragrafo secondo di questo articolo, il beneficio dell'aumento, del quarto e del quinto, s'innesterebbe sulla legge napoletana, della quale non è proprio.

Quale è la norma della legge comune rispetto alla liquidazione delle pensioni? Che la base della liquidazione sia uno stipendio reale, effettivo. Ciò poteva anche essere taciuto, perchè s'intende che debba essere così e non diversamente. Ci voleva una espressa disposizione legislativa per far sì che la base di liquidazione potesse per eccezione essere maggiore dello stipendio effettivo, sotto la condizione che già ho accennata.

Anche per quel caso eccezionale la legge pone un *maximum* alla pensione, che è l'ammontare effettivo dello stipendio; nei casi ordinari la legge comune pone un altro *maximum*. Ora, a me pare, o Signori, che per quanti riguardi vogliamo usare agli impiegati dei cessati ospizi, non possiamo far loro una posizione privilegiata, per rispetto agli altri impiegati dello Stato, tanto ai più alti, quanto ai minimi, i quali non sempre hanno uno stipendio che permetta loro di soddisfare senza stenti alle principali esigenze della vita, e quindi tanto meno sono in condizioni da potere nella tarda età cogli accumulati risparmi supplire alla insufficienza della pensione loro corrisposta dallo Stato.

Ora, quale è nella legge comune il *maximum* della pensione agli impiegati civili nei casi ordinari? È questo: che le pensioni non possono mai eccedere i quattro quinti dello stipendio.

Poichè agli impiegati degli ospizi si vorrebbe concedere il diritto illimitato d'invocare l'applicazione delle antiche leggi, col beneficio

dell'aumento del quarto o del quinto, si darebbe ad essi un primo privilegio, consistente nell'eliminazione della condizione, scritta nell'articolo 16 della legge 14 aprile, che non sarebbe applicabile. Ed avrebbero un altro privilegio, cioè sarebbe tolto quel limite insuperabile, che le pensioni per lo stesso articolo hanno nello ammontare dello stipendio già effettivamente goduto.

Taccio d'un terzo privilegio, che è l'aumento d'un quarto negli stipendi inferiori a L. 1200, mentre anche per questi nella legge comune è d'un quinto.

In molti casi avverrà dunque, applicandosi le leggi preesistenti nelle provincie meridionali, che la pensione superi lo stipendio, ossia che, al cessare del servizio, se ne aumenti la remunerazione. Siccome poi il beneficio non è dato agli impiegati provvisti d'uno stipendio superiore a lire 3000, si avrebbe in qualche caso una curiosa anomalia: l'impiegato provvisto d'uno stipendio di lire 3000 liquiderebbe sulla base di lire 3600, superiore a quella dell'impiegato che fosse, per esempio, provvisto dello stipendio di lire 3500, come è quello che godeva l'impiegato, di cui ho ricordato il ricorso fatto nel 1865.

A me pare che sia così evidente l'anormalità di queste disposizioni, che voglio credere siano sfuggite alla mente degli autori dell'articolo 3 del progetto; e che essi, obbedendo allo spirito equitativo e benigno da cui move il progetto stesso, non spingessero lo sguardo alle conseguenze che venivano dalle sue anormali e privilegiate disposizioni.

Queste parmi offendano i principî fondamentali, i quali debbono governare la liquidazione delle pensioni, perturbino tutto un sistema e creino un privilegio odioso. Ritorno su questa idea di privilegio, onde vedere d'indurre nella mia opinione il Collega Sacchi ed altri che consentissero con lui: benchè mosso da intendimento benefico, il privilegio sarebbe pur sempre odioso al gran numero di coloro che, posti in eguali condizioni, non potranno fruirne.

Nel terzo paragrafo dello stesso articolo è un'altra disposizione che dice:

« Lo stesso diritto è accordato agli impiegati che, riconosciuti idonei dai Consigli provinciali nel 1864, vennero posteriormente collocati a riposo, ammettendoli alla liquidazione del sup-

plemento di pensione in base ai criteri accennati di sopra ».

Intorno a questo paragrafo si possono ripetere le stesse considerazioni, che io facevo intorno al paragrafo precedente.

C'è una eccezione di più, nella quale invocherei l'opinione e l'appoggio di tutti quelli che mi ascoltano, e che sono per loro ufficio chiamati a riconoscere e a liquidare dei diritti personali. Ci si propone dare alle disposizioni della legge nuova un effetto retroattivo, di disturbare tutte le liquidazioni già fatte, non mica perchè si creda che nell'applicazione della legge si sia errato, no signori, ma perchè si vogliono retrotrarre benefici e privilegi, che soltanto la presente legge accorderebbe.

Finalmente, per quanto riguarda le pensioni, io avrei bisogno di avere uno schiarimento dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Nell'articolo 7 è detto che la pensione sarà ripartita a carico dello Stato, o delle Province, o dei Comuni, salvo il disposto dell'art. 4, in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato, le Province ed i Comuni avranno corrisposto.

Nell'articolo 4 poi è detto: al pagamento delle pensioni di riposo si provvederà dalle provincie, salvo rimborso mediante ratizzi proporzionali alla rendita lorda di tutte le opere pie della provincia.

In questo punto mi trovo in grande incertezza, e confesso di non intendere chi sia che deve pagare le pensioni.

È la provincia, secondo quel che dice l'articolo 4, salvo i ratizzi delle Opere pie esistenti nella provincia? O è da farsi invece il riparto delle pensioni fra lo Stato, la provincia e il Comune, come dice l'articolo 7?

Io avrei bisogno di sapere se il concetto della legge sia che la disposizione dell'articolo 4 riguardi le pensioni già liquidate, mentre l'articolo 7 riguarda invece le pensioni da liquidarsi.

Io non posso mica arbitrarmi in cosa per me non chiara di entrare nella mente altrui; io non so se questo sia stato l'intendimento dell'Ufficio Centrale nel proporre l'approvazione dell'articolo 4 e dell'articolo 7 del progetto di legge.

Ma checchè ne sia, sarebbe bene spiegare esattamente quello che si vuole nell'uno e

nell'altro articolo, e mostrare come le disposizioni loro si concilino; a me questa conciliazione non riesce possibile, se non supponendo che l'articolo 4 si riferisca al passato e l'articolo 7 all'avvenire. Ma anche in questa ipotesi conviene preoccuparsene molto, giacchè secondo l'articolo 3 anche le pensioni liquidate sarebbero soggette a nuove liquidazioni; per la qual cosa, ancorchè dovesse la disposizione dell'articolo 7 riguardare soltanto l'avvenire, potrebbe aversi l'effetto che l'articolo 4 fosse proprio come non scritto, e restasse lettera morta.

Oltre di che si potrebbe anche osservare che sarebbe del tutto illusorio in molti casi il riparto che è ordinato all'articolo 7.

Infatti, si dice che la pensione sarà ripartita a carico dello Stato, delle Province e dei Comuni, salvo il disposto dell'articolo 4, in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato, le Province e i Comuni avranno corrisposto. Ora, secondo le teorie che ho sentito svolgere dai miei onorevoli amici e colleghi Sacchi e De Cesare, se nel tempo in cui questi impiegati ricevettero il loro stipendio dal Consiglio degli ospizi, debbonsi considerare come impiegati governativi, mi pare facile dedurre la conseguenza che il tempo in cui ricevettero questi stipendi e gli stipendi stessi vadano messi nel conto dello Stato per attribuirgli la sua parte repartita. Siccome poi dopo la cessazione dei Consigli degli ospizi, i loro impiegati in gran parte sono stati addetti agli uffici di prefettura, la conseguenza probabile è questa, che la disposizione del riparto fra lo Stato, la Provincia e il Comune sia del tutto illusoria, e che questo carico resti tutto allo Stato. Ma io dichiaro che su questo punto, per la discrepanza dei due articoli, rimango in dubbio intorno al concetto della legge; e potrebbe darsi benissimo, che le dichiarazioni che spero l'Ufficio Centrale vorrà fare, e quelle dell'onorevole sig. Ministro, alle quali per avventura potrà dare occasione anche l'onorevole Senatore Zini, discorrendo intorno all'art. 4, come si è riservato, dessero soddisfazione ai dubbi che io ho, e che quindi su queste osservazioni non avessi più ragione di insistere.

Dichiaro, concludendo, che sopra all'art. 3 io proporrei un emendamento al paragrafo primo, e la soppressione del secondo e del terzo paragrafo.

Domando perdono al Senato se mi dilungo un po' troppo; ma prometto in compenso che quando farò la proposta degli emendamenti agli articoli, che sono la conseguenza delle mie considerazioni, mi contenterò di annunziarli solamente senza ripeterle.

Mi resta da parlare intorno alle disposizioni di ordine amministrativo, le quali, secondo me, non possono essere approvate. Ed a questo proposito sentirò che cosa dirà l'on. Ministro dell'Interno, intorno alle disposizioni degli articoli 5 e 6, per ciò che riguarda gli effetti amministrativi che possono avere; imperocchè egli è uomo di grande esperienza nelle cose amministrative, e potrebbe essermi maestro in questa materia. Nell'additare gli inconvenienti che possono derivare da un progetto di legge presentato al Parlamento d'iniziativa governativa faccio lo stesso ufficio, che, se troppo io non presumo, egli adempirebbe se fosse d'iniziativa parlamentare il progetto che contiene disposizioni, le quali aprirebbero adito agli inconvenienti che verrò esponendo.

L'art. 5 ha una disposizione che dice: « Gli impiegati richiamati al servizio dello Stato saranno collocati nella 1^a, 2^a e 3^a categoria, secondo il giudizio che verrà formulato da apposita Commissione da istituirsi per decreto reale ».

Questi impiegati devono essere collocati agli uffici della pubblica amministrazione secondo le loro attitudini da riconoscersi per mezzo di questa Commissione; e ciò è regolare, nè dà argomento ad alcuna eccezione.

Ma « questi impiegati, soggiunge l'articolo, avranno tutti un avanzamento che importi un aumento dell'attuale loro stipendio non minore di lire 300 e non maggiore di lire 1000 ».

Come promettere queste promozioni per l'avvenire? Quando si rendono vacanti dei posti, questi, trattandosi di avanzamento, debbono di regola essere coperti dagli impiegati immediatamente inferiori. Eppoi io ho sempre creduto che nelle nomine debbasi tener conto delle esigenze dei pubblici servizi; e che le considerazioni verso la persona chiamata a prestare un dato servizio non debbano influire o poco nell'entità dello stipendio, che è ragguagliato alla entità dell'ufficio. Ma come attribuire ad impiegati dell'amministrazione degli ospizi, che possono avere uno stipendio uguale a quello fissato

dagli organici per quel dato servizio (per esempio il ricorso che ho sotto gli occhi è di un impiegato che aveva lire 3500) e che non abbiano attitudine per un servizio retribuito da stipendio maggiore di quello che già godono, come attribuire ad essi il diritto di conseguire nella nuova amministrazione, alla quale sono chiamati, un aumento di stipendio che vada dalle 300 alle 1000 lire? Questo è un inconveniente amministrativo che non ha che fare colla legge sulle pensioni, la qual legge si comprenderà come mi preoccupi così fortemente, come poche altre leggi dello Stato; ma è un inconveniente amministrativo che può creare imbarazzi e perturbazioni.

L'onor. signor Ministro dell'Interno sa come in qualunque ufficio pubblico si turbino gl'interessi e si commuovano gli animi ogniqualvolta vengano dal di fuori degl'impiegati a occupare i posti, impedendo così qualche promozione e qualche avanzamento. Cosa avverrà quando l'atto della chiamata di questi impiegati nelle amministrazioni sarà inoltre accompagnato da un aumento di stipendio che va dalle 300 alle 1000 lire?

Non si offenderanno dei dritti acquisiti, perchè un vero ed assoluto dritto alla promozione non si ha mai; ma si offendono di certo delle legittime aspettative, confortate da lunghi servizi: e queste vengono certamente offese quando si dice che chiunque sorta dal corpo privilegiato del Consiglio degli ospizi, entrando a servire nell'organico delle prefetture, debba avere fino 1000 lire di aumento sullo stipendio.

Che il Ministro tenga conto dell'anzianità, delle benemerienze, delle attitudini di quegli impiegati, della picciolezza dei loro stipendi, e ne collochi nelle dipendenze del suo Dicastero con stipendi accresciuti anche al di là delle lire 1000, è previsione, che da mia parte non eccita alcuna eccezione. L'aumento di stipendio deve, secondo me, essere dato dal Ministro secondo i meriti personali e le attitudini, non essere attribuito forzosamente dalla legge, che avrebbe effetto indistintamente per tutti. Io non ho bisogno d'un precetto legislativo per essere certo che il Ministro dell'Interno tratterà sempre equamente, così i nuovi venuti come gli antichi impiegati della sua amministrazione.

Finalmente vi è l'articolo sesto, il quale dice: « Finchè gli impiegati i quali non abbiano

ottenuto il trattamento di riposo non sieno stati definitivamente collocati, saranno chiamati a prestar servizio straordinario con stipendio non inferiore a quello da essi ora percepito, e dietro il pagamento della indennità di tramutamento, ove occorra, a termini di legge ».

Le osservazioni che si possono fare intorno a queste disposizioni sono tante, che io debbo fare studio per ridurle a poche.

E in primo osservo: come può *a priori* una legge ordinare al Ministro di prendere impiegati straordinari?

Gli organici stabiliti per ciascuna amministrazione non debbono bastare per l'adempimento dei diversi lavori?

Si dovrebbe dire di no, se viene una legge a dire *a priori*: pigliatevi degl'impiegati in soprannumero agli organici! Ma ciò non è; e che quegli straordinari debbano riescire (mi si permetta la frase) inutili, me lo dice la seconda parte dell'articolo sesto, perchè non si può dubitare che il Ministero, colla spesa attuale che egli fa nell'amministrazione provinciale, adempia convenientemente a tutti i servizi pubblici.

La legge concede e stanziava nuovi fondi: cresce forse il servizio?

No, non cresce il servizio; ma se obbligate l'amministrazione di pigliare degli impiegati in soprannumero, naturalmente ne viene un aumento di spesa, la quale per soprassello neppure è indicato di quanto sarà: e non so se l'onorevole Relatore e l'Ufficio Centrale abbiano dal Ministero dell'Interno avuto una indicazione precisa o approssimativa di quello che importerà quest'aggravio aggiunto all'amministrazione dello Stato.

Ma vi ha di più. Per questi impiegati si forma una condizione di privilegio.

Sono vent'anni che di soppressioni e di riforme di amministrazione abbiamo usato ed anche abusato.

Gl'impiegati che si sono trovati fuori di posto, e che non hanno potuto essere collocati nelle nuove amministrazioni, o non hanno potuto ottenere la liquidazione della pensione, sono tanti che potrei dire, con una iperbole, essere un numero infinito; ma certo sono un numero grandissimo.

Or bene, a questi impiegati dello Stato che trattamento avete usato?

Avete forse ordinato che l'amministrazione

pubblica li ritenesse, e senza limite di tempo, ne' suoi uffici al di là dell'organico?

Niente affatto; si è provveduto colla legge dell'11 ottobre 1863, la quale regola le disponibilità e l'aspettativa.

Quando un impiegato che apparteneva ad una vera amministrazione dello Stato resta fuori di posto, che cosa succede di lui?

Forse indefinitamente può continuare nel godimento del suo stipendio, mediante l'applicazione a titolo di straordinario ad una amministrazione a conto dello Stato?

No. La legge delle disponibilità gli concede il mezzo soldo per un biennio; e nelle sue disposizioni transitorie concede agli impiegati in disponibilità di uffici soppressi, il beneficio di continuare per due anni a godere del loro stipendio, mentre per due anni successivi questo stipendio è ridotto alla metà. Questa fu disposizione transitoria per quelli che nel 1863 si trovavano fuori d'impiego; non valse a favore degl'impiegati caduti posteriormente in disponibilità per ragione di soppressione d'ufficio; e in questo caso, come in ogni altro ordinario, la disponibilità non dura più di due anni, e fino dal primo giorno riducesi lo stipendio alla metà.

Anche agli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi, perchè non applicate voi la legge delle disponibilità, che pure fu ed è inesorabilmente applicata a tutti gli altri impiegati?

Quelli che potete collocare nell'amministrazione senza quel premio forzoso di 300 a 1000 lire cui accenna l'articolo 5, collocateli, che io ne sarò lieto. Quelli che possono avere la pensione, liquidatela loro; ma in quanto agli altri, perchè non applicate ad essi la legge delle disponibilità? Perchè creare anche sotto questo rispetto un privilegio per essi in confronto degli altri impiegati dello Stato, che sono per lo meno altrettanto benemeriti della cosa pubblica? Il Ministro potrà facilmente provvedere al loro collocamento.

Io non dissento neppure che a questi impiegati per beneficio speciale, siano applicate le disposizioni transitorie della legge del 1863, che nelle successive riforme e riduzioni rare volte abbiamo applicate: e la circostanza più notevole in cui fu applicata, parmi fosse quella della riforma dell'ordinamento giudiziario fatta alla fine del 1865.

Dunque, applicate le disposizioni transitorie, per due anni questi individui potranno godere del loro stipendio; e se il Ministero si interessa davvero della loro sorte, durante questo tempo potrà provvedere al loro collocamento, senza però aver obbligo di quelle provvisioni eccessive che io ho osservato nell'art. 5. Insomma, poichè volete provvedere ad essi per la ragione che li considerate come impiegati dello Stato, trattateli come trattereste i veri impiegati dello Stato.

Perciò quando verrà l'art. 6 in discussione, io proporrò che sia emendato nel senso che a quegli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi, che non vengono collocati negli organici dell'amministrazione o non sono collocati a riposo con liquidazione di pensioni, venga applicata la legge dello Stato sulla disponibilità, colle sue provvisioni di favore.

Io ho finito. Ripeto che aderisco sinceramente al concetto da cui muove questa legge, e che ben volentieri darò il mio voto favorevole ad un provvedimento, il quale soccorre alle condizioni anormali di questi impiegati, ai quali pare che tanto la legge del 1862 quanto il Reale Decreto del 1864 non abbiano saputo provvedere. Ma se questo progetto di legge dovesse contenere delle disposizioni privilegiate, contrarie ai canoni del nostro diritto amministrativo, che disturbano l'amministrazione, che offendono diritti o legittime speranze, e che, coll'onere delle finanze, creerebbero veri privilegi, mentre si dice di voler soltanto dare un trattamento equitativo, io sarei costretto a dare, mio malgrado, il voto contrario.

PRESIDENTE. Il Senatore Vittorio Sacchi ha chiesto la parola per un fatto personale.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Ministro dell'Interno.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Convieni che io cominci con fare al Senato una confessione.

Questo disegno di legge è stato presentato alla Camera dei Deputati quasi da 4 anni, ed è d'iniziativa del Governo, non d'iniziativa parlamentare; arrestato nel suo cammino da molte traversie, venne una prima volta alla discussione nella Camera dei Deputati, e la Commissione che l'aveva esaminato fece alcune modificazioni allo schema ministeriale; e, tra pa-

rentesi, questo è lo schema contro il quale potrebbero in grandissima parte valere le obiezioni dell'onor. Senatore Finali.

Per amore di concordia, ed anche per uniformarsi allo spirito che anima questo disegno di legge, il Ministro ha accettato quasi interamente le proposte della Commissione.

Portato davanti al Senato, il disegno di legge non ha potuto essere discusso perchè accadde una crisi parlamentare, avvenne lo scioglimento della Camera e si aperse una nuova legislatura. La legge fu di nuovo presentata all'altro ramo del Parlamento, il quale l'approvò per una seconda volta. E poichè anche nell'altro ramo del Parlamento non mancano gli uomini gelosamente custodi dei diritti della finanza e di quei principî de' quali si è qui fatto così eloquente difensore l'onorevole Senatore Finali, io, uomo di buona fede, ho creduto che il presente disegno di legge non meritasse tutte le gravi accuse che abbiamo oggi udito e fosse immune di tutti i difetti che furono rilevati; e quindi non è senza una certa meraviglia che l'ho udito attaccare così fieramente in questo alto Consesso.

Io procurerò ora, con brevi parole, di definire la natura di questo schema di legge; di indicare quale ne sia l'importanza, secondo il concetto del Governo; e spero, se mal non mi appongo, di potere con alcune semplici definizioni dissipare parecchie, se non tutte, le obiezioni che furono mosse.

L'onorevole Senatore Pantaleoni ha sollevato un dubbio proprio sull'essenza e sul fondamento di questo disegno di legge.

O il disegno di legge, ha detto l'onorevole Senatore, è ispirato ad un principio di rigorosa giustizia, e allora bisogna fare molto di più: bisogna ritornare sul passato e indennizzare tutti quelli che hanno sofferto per questa ingiustizia che ora si vuole riparare, fino agli interessi ed agli interessi degli interessi! Ovvero è un atto di convenienza, è una *liquidazione*, come tante altre ne abbiamo fatte, dei nostri ordinamenti passati, è una piccola parte dell'opera di unificazione, opera che nelle nostre leggi fu sempre ispirata ad un sentimento di alta convenienza e di grande equità, e se è in questo senso, diceva l'egregio oratore, io accetto il disegno di legge e non vi farò obiezioni.

L'onorevole Senatore Sacchi diceva essere

una questione oziosa il discutere se qui dobbiamo procedere sul filo dello stretto diritto, o considerare questo provvedimento come un atto di equità da parte del legislatore.

Credo anch'io che sia una questione un poco oziosa, poichè siamo d'accordo nella conclusione.

A che investigare la natura intima di questo provvedimento? Io non dissimulo che nel mio intimo credo che cotesto sia proprio un provvedimento fondato sull'equità, e che sia proprio il caso di applicare anche qui l'adagio del giureconsulto: *Hoc aequitas suggerit, etsi jure deficiamus*.

È su questo principio, onorevole Finali, che io mi appoggio per rispondere a tutti i suoi stringenti ed eloquenti ragionamenti.

Gioverà fare un po' di storia, perchè in questa parte della legislazione delle Province meridionali, diversa da quella che vigeva nelle altre provincie d'Italia, il legislatore si è trovato in alcuni casi nell'imbarazzo.

È inutile, poichè già l'hanno fatto parecchi oratori, che io ricordi al Senato quale fosse la legislazione delle provincie meridionali, e come essa fosse molto diversa riguardo a moltissimi rami dell'amministrazione, da quella di altre provincie, compresa la provincia di Roma, della quale ha parlato ultimamente l'onorevole Pantaleoni. Convieni però che io ricordi al Senato gli atti che tassativamente si riferiscono alla controversia cui si provvede con questo disegno di legge.

Secondo me, colla legge sulle Opere pie del 1862, e precisamente con l'art. 34, si credette d'aver tagliato radicalmente la questione.

Basta leggere quell'articolo 34 per persuadersi che con quelle disposizioni transitorie il legislatore intese di estendere alle provincie meridionali la legislazione comune; e volle che a termini della legge stessa si andasse liquidando la posizione e gli interessi degli impiegati delle Opere pie di quelle provincie.

Infatti, la legge contiene un articolo abbastanza tassativo, il quale dispone che solamente fino al 1° gennaio 1865 i ratizzi imposti alle Opere pie continuerebbero ad essere percepiti dalla Deputazione provinciale ai soli oggetti indicati nello articolo stesso; e fra cotesti sono appunto anche quelli che formano argomento del presente disegno di legge. Dopo il 1° gen-

naio 1865 doveva dunque imperare la legge comune.

È ben vero che in quella medesima disposizione transitoria, escogitata da un uomo di Stato, il quale ben sapeva misurare le conseguenze di una legge a cui avesse apposto il suo nome, l'illustre Rattazzi, era detto che i Consigli provinciali, nella Sessione del 1863, avrebbero determinato i modi come provvedere *agli oggetti sopra indicati*, agli stessi oggetti, cioè, che sono argomento del presente disegno di legge, e ai quali non si avrebbe avuto modo di provvedere, se le rappresentanze provinciali non avessero avvisato a sostenere altrimenti i diversi servigi dopo che, per effetto della legge, erano stati tolti i cespiti di entrata che vi erano prima attribuiti.

Ed in un articolo generale delle stesse disposizioni transitorie è detto, che con regolamenti approvati dal Re sarebbero stabilite le norme da seguirsi per l'esecuzione della legge, ferme intanto le discipline anteriori.

Tali disposizioni erano abbastanza precise e tassative.

Ma quando furono sentite le rappresentanze provinciali delle varie provincie interessate, e si si vide a quali, a quanti ed a quanto importanti bisogni occorreva di provvedere, e si esaminò a fondo la possibilità di trovar modo che le disposizioni da me testè indicate avessero applicazione rigorosa e a giorno fisso, allora il Governo si è avveduto che un altro provvedimento era necessario; e questo provvedimento fu preso col reale decreto del 20 agosto 1864, il quale è preceduto da una Relazione spiegativa firmata, pel Ministro, da un mio egregio Collega nell'altro ramo del Parlamento, l'onorevole Spaventa.

Con questo decreto si stabilì un *modus vivendi* ancora per diversi anni, a fine di arrivare, permettetemi la parola, col mezzo di una liquidazione amichevole, a quella esecuzione della legge comune cui era impossibile di pervenire secondo i precisi e recisi termini della legge del 1862. Ma il decreto reale, come tutti i provvedimenti di questa natura, i quali mirano ad una liquidazione del passato, lasciò le cose a un dipresso come erano prima, e solo adottò alcuni temperamenti a riguardo degli impiegati, a favore dei quali hanno oggi principalmente perorato diversi degli onorevoli Se-

natori preopinanti: ma quegli impiegati si trovarono a un dipresso immobilizzati nella condizione in cui si trovavano prima.

Nonostante qualche dubbio e anche qualche controversia giuridica intorno alla legalità di questo provvedimento, esso ebbe esecuzione fino a ieri, e l'avrà fino a che sarà venuto un altro provvedimento legislativo. Durante 16 anni, od almeno durante 10 anni, furono mossi reclami, come era ben naturale, contro il decreto, e principalmente reclamarono gl'impiegati: e fu per far ragione a questi reclami, che si credettero fondati sulla equità, se non sulla rigorosa giustizia e lo stretto diritto, che l'onorevole Nicotera, mio Collega e Ministro dell'Interno nel 1876 e 1877, ha presentato un disegno di legge.

Ora, o Signori, quale è la natura di questo nuovo provvedimento che viene proposto alla vostra approvazione?

Si tratta d'indennizzare, permettetemi la parola, impiegati che si occuparono di una parte importante della pubblica amministrazione, la quale in altre provincie era affidata agli impiegati dello Stato, quantunque retribuiti indirettamente con una parte della rendita delle Opere pie. Si tratta, dico, di indennizzare questi impiegati della condizione in cui furono posti di essere come cristallizzati, di rimanere senza carriera, di non partecipare ai benefici che la nostra legislazione è andata a mano a mano ripartendo sul Corpo rispettabilissimo degli impiegati dello Stato; d'indennizzarli equamente, quantunque un po' tardi, della condizione in cui il legislatore li aveva lasciati, o, anzi, permettetemi la parola, abbandonati.

La natura di questo provvedimento è tale, secondo me, da far cadere tutte le osservazioni che si sono fatte intorno alle violazioni che si sarebbero commesse ad alcuni principî generali cui sono informate le nostre leggi fondamentali sulle pensioni, ed intorno ad alcuni inconvenienti che si verificherebbero, amministrativamente, per alcuni aumenti di stipendio. Ma Dio buono! sono pure impiegati che da 20 anni si sono veduti togliere la loro carriera, impiegati che non hanno avuto aumento nè del quinto, nè del sesto, che si son veduti invecchiati e, lo ripeto, cristallizzati nella loro posizione; in quella posizione dalla quale, se i legislatori avessero voluto provveder loro equa-

mente, avrebbero dovuto uscire assai prima, e anche diciotto o vent'anni or sono, per essere pareggiati agli altri impiegati.

Ecco la ragione per cui fu proposto il provvedimento che ora stiamo discutendo e che è di sua natura transitorio. No, o Signori, anche questo non è già un provvedimento unico e definitivo, è un provvedimento di transazione preso allo scopo di non più oltre offendere interessi ai quali si dovrà poi provvedere in altro momento, in quella forma che non sarebbe possibile di determinare ora immediatamente, perchè a determinarla si richiedono studî preventivi, ispirati all'intendimento di fare indenni cotesti impiegati, cotesti danneggiati, mi si permetta la parola, e di assegnar loro una retribuzione che valga per essi di un po' di giustizia resa.

E qui mi viene acconcio di osservare all'onorevole Finali, voglia egli permetterlo, che le sue ragioni valgono benissimo in tesi generale, ma non reggono in pratica. Forse che cotesto è un caso tanto grave che possa servire di precedente? No: non può servire di precedente, perchè si può affermare con sicurezza, almeno per quanto io sappia, che nessun altro caso si potrà presentare simile a questo: io non saprei immaginarne altro. Ad ogni anno che passa va diminuendo il numero di questi residui ai quali dobbiamo provvedere. Ai richiami di questi impiegati avevamo fatto dapprima l'orecchio un po' duro, perchè la condizione delle nostre finanze era alquanto diversa dalla presente e però si aveva difficoltà ad ascoltare anche coloro che pur si sarebbe dovuto ascoltare; e l'onorevole Finali sa che il peggior sordo è quello che non vuole intendere le parole che gli vengono rivolte.

L'onor. Finali ha accennato ad inconvenienti amministrativi; ma, Dio buono! si tratta di qualche centinaio d'impiegati, dei quali una parte andrà in pensione ed un'altra parte troverà posto nelle amministrazioni provinciali.

Saranno pensionati quelli che non vorranno muoversi; gli altri prenderanno posto nelle amministrazioni civili, se saranno abili e se meriteranno veramente di essere eletti al nuovo ufficio, e conseguiranno così quella specie di vantaggio che l'onorevole Finali chiamava privilegio, e che io chiamo indennità, pei servizi prestati in passato e non equamente retribuiti.

Il giudizio sul merito di questi impiegati e la loro scelta saranno affidati ad una Commis-

sione, la quale riscontrerà la cerna primieramente fatta dal Governo. E per una amministrazione così vasta come quella che dipende dal Ministero dell'Interno non sarà certo un grave inconveniente l'introduzione di questi nuovi impiegati.

Così, per il caso di collocamento fra gli impiegati fuori pianta o straordinari, lo si contempla unicamente per togliere di mezzo questa possibilità che nella legge sia contemplato anche questo caso. Ma io credo che rarissimi saranno questi esempi che hanno così fortemente impressionato l'onorevole Finali.

Dopo di avere spiegato così in generale, e il meglio che per me si potesse, il senso e la portata di questo disegno di legge, io credo che molte delle osservazioni che furono fatte cadranno da sé, e che io troverò il mio amico, l'onor. Finali, un po' più mite nel suo giudizio, meno severo quando verrà il tempo in cui dovrà fare una proposta, la quale, com'egli vede benissimo, farebbe cadere del tutto il disegno di legge, e sarebbe, mi permetta la parola, una durezza, la quale non dovrebbe essere usata, avuto riguardo al piccolissimo numero di impiegati ai quali si provvede con questa legge e alle opinioni che furono ripetutamente manifestate in proposito.

De minimis non curat praetor: il numero di questi impiegati è troppo piccolo, il provvedimento, finanziariamente, ha una piccolissima importanza, ed è fatto a guisa di liquidazione.

Su questo punto io debbo dare una brevissima risposta all'onorevole Tabarrini, il quale l'ha chiesta ieri esplicitamente; e debbo dare una risposta precisa e tassativa intorno a quelle benedette rendite del Debito pubblico, di cui parla l'art. 9.

L'onorevole Tabarrini dice che bisogna ben guardarsi da queste spese che si fanno con un contributo o ratizzo. In Piemonte avevamo alcuni impiegati che erano governativi, ma che avevano la speciale mansione di occuparsi del servizio delle Opere pie; essi erano pagati sul bilancio dello Stato, e questo poi riscuoteva dalle Opere pie una specie di tassa *sui generis*, un contributo il quale doveva essere destinato a questo servizio, ma che entrava veramente nelle casse dello Stato senza che fosse poi assegnato piuttosto ad uno che ad altro ufficio, di modo che se non era zuppa, come suol dirsi, era

pan bagnato, cioè in sostanza le cose tornavano le stesse.

E debbo dire che dalle informazioni assunte mi consta che questi ratizzi, o contributi che si vogliono chiamare, prelevati sul reddito brutto delle Opere pie delle diverse provincie, sono amministrati abbastanza regolarmente.

Nelle diverse provincie esiste un bilancio speciale appunto per questa materia, ove risulta anche la somma di rendita iscritta sul gran libro.

Io ho avuto cura di portare innanzi al Senato alcuni di questi bilanci speciali, che sono allegati ai bilanci delle provincie. Quello della provincia di Napoli è così intestato: « Bilancio per l'amministrazione delle Opere pie per l'esercizio 1878, allegato al bilancio provinciale ».

Nella parte « entrata » si legge: « Contributo a carico delle Opere pie L. 27,800 », che, come dirò poi, negli anni seguenti sono diminuite; e poi: « Somme provenienti dalla ritenuta del 2 e mezzo per cento, ecc. L. 1909 ».

Oltre a questo bilancio della provincia di Napoli io ho quello di Teramo, ove si legge: « Ritratto annuo dalle rendite iscritte sul libro del Debito pubblico dello Stato per il Monte delle pensioni per gl'impiegati delle Opere pie, ed acquisti fatti anno per anno sul fondo della ritenuta del 2 e mezzo per cento sui loro stipendi ».

Lo stesso risulta dai bilanci delle altre provincie, che ho qui, e che pongo a disposizione dei signori Senatori che volessero esaminarli; ho quello di Foggia e di Trapani; il Senatore Rega può far fede per Avellino.

Io, per mia parte, faccio fede al Senato che per tutte le provincie dello Stato questi bilanci concernenti tutti i servizi delle Opere pie sono trasmessi annualmente e sono riconosciuti dal Ministero dell'Interno; e che cotesta amministrazione, per quanto mi consta, procede regolarmente, salvo qualche piccolo abuso che si verifica qua e là, poichè si sa bene che nelle cose umane tutto non può andare sempre perfettamente a fil di ragione, e come pure si richiede per la severa esecuzione della legge e dei regolamenti.

Da quanto risulta dalle cifre che esporrò in appresso al Senato, il regolamento del 1864 che appunto mirava alla liquidazione di questo affare si eseguisce regolarmente.

Ecco qua alcune cifre che risultano dalla Relazione fatta nell'altra Camera ed alle quali ho fatto contrapporre quelle che sono le vere per il 1880 e 1881.

Come sa il Senato, questi ratizzi o contribuiti (le parole sono diverse, ma la sostanza è la stessa) servono:

1° Al pagamento delle pensioni dovute agli impiegati pensionati, sul fondo destinato alle pensioni, cioè sulle rispettive ritenute e su parte dei ratizzi;

2° Agli stipendi degl'impiegati, a quelli che sono in carica, e che sono rimasti nel medesimo posto che occupavano prima.

(Io non credo che abbiano cambiato molto, perchè il servizio è sempre quello, ed essi non hanno carriera);

3° *Sussidi a stabilimenti di beneficenza*, che è anche uno dei servizi contemplati nel decreto del 1864 e sul quale avvenne qualche controversia alquanto seria;

4° Ed infine *sussidi fissi ad individui*.

Questi sussidi dovrebbero cessare, in conseguenza del disegno di legge che ora il Senato discute; e son circa 30,000 lire.

Il resto rimane.

Ora vediamo se c'incamminiamo verso la liquidazione.

Ecco l'allegato annesso alla Relazione della Commissione della Camera dei Deputati presentata nella tornata del 20 luglio 1879, segnata col numero 176. Ci sono alcuni allegati, e precisamente nell'allegato *D* abbiamo lo stato del contributo a carico delle Opere pie delle provincie meridionali, secondo il bilancio del 1878, che ho portato con me. Ora, quando nel 1864 si tentò, permettetemi la parola, di eseguire la rigorosa disposizione dell'articolo 34 della legge sulle Opere pie del 1862, si trattava niente meno che di una spesa ripartita per ratizzi di 811 mila lire. E allora si era già in diminuzione.

Nel frattempo questa spesa andò ancora diminuendo. Difatti dal 1864 al 1878 diminuì di 402 mila lire. In questo tempo adunque si era potuto provvedere a tutti questi servizi in un modo diverso e con la sola spesa di 409 mila lire. Gl'impiegati erano anche diminuiti di numero, perchè con quella somma si provvedeva alle quattro categorie di spese che ho indicate.

Dunque si era già fatta una economia di

402 mila lire. Nei due ultimi anni che cosa è avvenuto?

Nel 1878 il contributo, secondo il bilancio di quell'anno, di cui ho qui alcuni esemplari, ammontava a 409 mila lire; attualmente, cioè nel 1881, non sono più che 325,484 55. Cosicché in questi due anni abbiamo ottenuto una diminuzione di lire 83,516 23. Il Ministero poi assume l'impegno di procedere quanto più rigorosamente sia possibile, per venire ad una liquidazione finale. E non ho difficoltà di confermare davanti al Senato un impegno che ho già preso davanti alla Camera elettiva.

È questo: dovremo noi continuare per un tempo indefinito in questo sistema dei ratizzi, il quale ora, per la parte degli impiegati, viene ridotto ai minimi termini, e per la parte degli stipendi fissi viene eliminato, perchè ne viene affidato l'incarico alle congregazioni?

Alcuni istituti di beneficenza, in mancanza di rendite proprie sufficienti, sono sussidiati per mezzo di contributi di altre opere di beneficenza: dovremo seguitare indefinitamente con questo sistema? Io dico di no; ed ho preso impegno nell'altro ramo del Parlamento di studiare questa questione, tenendo conto della condizione economica delle varie provincie. Ed ho promesso, come oggi prometto al Senato, di presentare al Parlamento un disegno di legge che levi di mezzo questo contributo e regoli meglio questo servizio pubblico delle Opere pie.

Io non ho altro a dire. Io so che esaminando questa legge, a rigore di diritto e di logica, si possono trovare a dire molte cose; ma qui si tratta di una *liquidazione*, e nelle liquidazioni, se si vuole riuscire a qualche cosa, bisogna venire, non dirò a dei concordati, perchè sarebbe parola fuori di proposito, ma a delle transazioni.

Quindi io prego il Senato di voler considerare questo provvedimento come ispirato unicamente ad un sentimento di equità, prego di considerarne la pochissima importanza finanziaria e di osservare come per esso si tolga di mezzo una condizione di cose che in alcune provincie dello Stato è tenuta per un atto ingiusto.

E avuto riguardo a queste ragioni prego il Senato di approvare il disegno di legge.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Sacchi ha do-

mandato la parola per un fatto personale. Ha facoltà di parlare.

Senatore SACCHI V. Ripugnandomi di occupare il Senato della povera mia persona, piccolo atomo perduto in mezzo a tante splendide notabilità che onorano quest'alto Consesso, io rinuncio ora alla parola per il fatto personale, riservandomi poi di pregare l'illustre Presidente a volermela concedere, quando verremo alla discussione degli articoli, qualora il Collega Senatore Finali persista negli emendamenti che si è proposto di presentare.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Rega.

Senatore REGA. Al punto in cui è giunta la discussione non oso togliere tempo al Senato, segnatamente dopo i lucidi chiarimenti dati dall'onor. signor Ministro.

Mi riservo di domandare la parola alla discussione degli articoli, ove ne riconosca il bisogno.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Senatore Caracciolo di Bella.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA, *Relatore*. Veramente, dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole signor Ministro io non ho nulla, o ben poco da dire. Solamente, siccome l'onorevole Senatore Finali si è indirizzato all'Ufficio Centrale per avere schiarimenti sopra alcuni punti, così dirò poche parole solamente per dare gli schiarimenti richiesti.

L'onorevole Finali ha cominciato col dire che questi impiegati non si dovevano considerare, e non erano considerati, sotto l'antico regime, come impiegati governativi; ciò è perfettamente vero....

Senatore FINALI. Domando la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA, *Relatore*.... e lo scopo di questa legge è appunto di dar loro il carattere di impiegati governativi che dapprima non avevano.

Le ragioni per cui questo doveva farsi le ha già significate il Ministro dell'Interno. L'onorevole Finali ha parlato altresì del 10 per 100 di ritenuta che questi impiegati facevano oltre del 2 e mezzo per la pensione; ma debbo fargli osservare che quel 10 per 100 era una specie di tassa, non era una ritenuta che potesse fruttare agli impiegati stessi dei benefici; era una tassa bella e buona, una specie di decimo di guerra, e non fu mai riconosciuta

nè computata dal Governo italiano quando si è dovuta regolare la posizione degli impiegati, sia dall'antico Governo, sia dal nuovo regime. Il voler oggi computare a carico di questi impiegati degli Ospizi il 10 per 100 di ritenuta, non solamente sarebbe non ragguagliarli alla condizione degli altri, ma sottoporli, al contrario, ad una gravezza illegale ed eccezionale; e non è questo certamente negli intendimenti dell'onorevole Senatore Finali.

In quanto a tutte le altre osservazioni che l'onorevole Finali ha fatto colla sua solita eloquenza, io veramente non vorrei entrare nei particolari. Gli ricorderò solamente che questo progetto di legge viene per la terza volta in Senato, che quando il Senato dovesse discutere e votare delle modificazioni, quali sarebbero quelle da lui proposte, il progetto dovrebbe ritornare per la quarta volta all'altro ramo del Parlamento, il che certamente ne ritarderebbe e forse ne metterebbe in dubbio l'esecuzione e la promulgazione definitiva.

Quindi, se la mia parola potesse avere alcun valore, vorrei pregare l'onorevole Senatore Finali a rinunciare a queste modificazioni, perchè effettivamente metterebbero in pericolo la sorte di una legge che è generalmente desiderata.

Senatore FINALI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola per un fatto personale.

Senatore FINALI. Ho domandato la parola per fatto personale, e vi starò rigorosamente. Desidero rettificare due affermazioni dell'onorevole Caracciolo di Bella.

Egli ha affermato avere io detto, che gli impiegati dei cessati ospizi meridionali non erano impiegati governativi.

Quest'affermazione è inesatta. Io ho detto che agli argomenti addotti per l'affermativa dagli onorevoli Sacchi e De Cesare, se ne potevano contrapporre degli altri per la negativa; e poi ho soggiunto che non intendeva farne una questione, giacchè accettava il progetto di legge.

In secondo luogo, non ho detto che il 10 per cento fosse necessario per conseguire il diritto a pensione nelle provincie napoletane; bensì ho detto che, oltre alla ritenuta del 2 e mezzo che dava diritto a pensione, ci era una ritenuta del 10 per cento sugli stipendi degli impiegati dello

Stato; ed ho detto che questa ritenuta del 10 per cento imprimeva il carattere d'impiegati dello Stato. Non ho detto altro.

In quanto alla esortazione colla quale ha conchiuso, e che prima di lui mi aveva fatta l'onorevole Ministro, io vorrei poterla secondare, perchè è una domanda fatta in modo molto cortese e in favore di persone alle quali anche io, l'ho detto sinceramente, credo doversi accordare un trattamento equitativo; vorrei quindi poter annuire all'esortazione che mi vien diretta.

Ma io ho fatto delle obiezioni che mi parevano abbastanza gravi e molto fondate; l'ha ammesso anche lo stesso onorevole Ministro dell'Interno. Io non voglio meritare il rimprovero di fare discorsi ed occupare il prezioso tempo del Senato, per esercizio rettorico. Ma, dopo avere parlato, sono in obbligo di venire alla presentazione degli emendamenti che sono la conseguenza delle considerazioni che ho avuto l'onore d'espore. Delle cose da me dette sono profondamente persuaso; le misi innanzi al Senato col proposito deliberato di venire ad una conclusione: mi dispiace quindi di non poter aderire alle cortesi istanze fattemi dal Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Zini.

Senatore ZINI. Poichè l'onorevole Ministro indirettamente ha toccato anche quella grave questione che io aveva riservato all'articolo quarto, debbo pur io fare le mie riserve.

L'onorevole Ministro ha detto che si tratta qui di una specie di liquidazione; ha fatto, come si suol dire, tutta la cosa facile; ha fatto appello piuttosto al sentimento del Senato di quello che ad una rigorosa applicazione del diritto. So quanto è autorevole la sua parola e vedo come tutti quanti sieno preoccupati per risolvere meglio la questione di questi poveri impiegati. Ma torno a dire: in questa legge è stata introdotta una disposizione che non ha nulla a che fare colla questione degli impiegati. Io non voglio ingrossare la questione, non farò qua le meraviglie di che il Ministero abbia accettato l'intromissione di questa disposizione, che, ripeto, non ha nulla a che fare con lo scopo e con la economia di questa legge, e che pertanto arreca

delle gravissime conseguenze, perchè è bene a sapersi come la questione sia già pregiudicata per un conflitto di giurisprudenza, tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa. Quindi io debbo e intendo fare le più ampie riserve.

Dispiace anche a me di non poter accettare la raccomandazione, per quanto autorevole e cortese, dell'onorevole Relatore, che ne argomenta perchè questa legge non abbia a ritornare alla Camera.

Se le spiegazioni che potrà dare ancora l'onorevole Ministro sopra questa questione dell'articolo 4 saranno tali da tranquillarmi sulla conseguenza, può darsi che io possa pel resto accomodarmi alla raccomandazione dello egregio Collega Relatore. Ma, come ho detto fin dal principio, non sono nell'Ufficio Centrale un dissidente, ma sono un riservato.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA, *Relatore*. In seguito alla dichiarazione fatta dall'onorevole Senatore Finali, anche l'Ufficio Centrale si riserva di rispondere quando verrà la discussione degli articoli.

PRESIDENTE. È terminato l'elenco degli oratori iscritti. Domando al Senato se intende di chiudere la discussione generale su questo progetto di legge.

Chi intende di chiudere la discussione è pregato di sorgere.

La discussione generale è chiusa.

Passiamo dunque alla discussione speciale degli articoli.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA, *Relatore*. Propongo che la discussione degli articoli venga rimandata a domani.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se accetta la proposta dell'onorevole Senatore Caracciolo, di rinviare a domani la discussione degli articoli.

Coloro i quali intendono di approvare questa proposta, sono pregati di sorgere.

(Approvato).

Do comunicazione al Senato della lettera seguente direttami dal signor Senatore Pantaleoni:

« Signor Presidente Ecc.mo,

« Sento il bisogno di dirigere un'interpel-

lanza a S. E. il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica - sugli intendimenti del Governo nell'ordinamento dell'insegnamento superiore: - ed a tenore degli articoli 75 e 76 del Regolamento nostro prego l'E. V. a voler prendere su ciò gli opportuni concerti con l'onorevole Ministro, e consultare le decisioni del Senato sul giorno da fissarsi.

« Mia intenzione è di provocare una discussione, che possa essere feconda di opportuni criteri in materia così astrusa e così complessa, e soprattutto di eccitare più autorevoli Colleghi ad esprimere il loro giudizio in proposito. Spero quindi che, la quistione non essendo urgente, il Senato vorrà scegliere quel giorno in che possano molti aiutarmi de' loro consigli.

« Colgo l'occasione per rinnovare all'E. V. le proteste della più distinta stima, e segnarmi:

« dell'E. V. umilissimo servo
« D. PANTALEONI ».

Domani seduta pubblica alle ore 2 pom.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge relativo all'avanzamento nel personale della R. Marina militare.

Discussione del progetto di legge concernente disposizioni circa gl'impiegati dei cessati Consigli degli ospizi delle provincie meridionali.

La seduta è sciolta (ore 5 45).

